

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 744

Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

10/11/2024 - 06:36

Indice

1. DDL S. 744 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 744.	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	11
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (ant.) del 26/07/2023	12
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 26/07/2023	20
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 01/08/2023	30
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom.) del 05/09/2023	37
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (ant.) del 10/01/2024	53
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) del 10/01/2024	54
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom.) del 31/01/2024	58
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (ant.) del 01/02/2024	63
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (ant.) del 06/02/2024	68
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 188 (nott.) del 13/03/2024	71
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 193 (pom.) del 20/03/2024	76

1. DDL S. 744 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 744

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 744

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **GIORGIS , BOCCIA , ALFIERI , PARRINI , MELONI , VALENTE , BAZOLI , LORENZIN , MIRABELLI , NICITA , ZAMBITO , IRTO , BASSO , D'ELIA , ZAMPA , ROSSOMANDO , CAMUSSO , CASINI , CRISANTI , DELRIO , FINA , FRANCESCHELLI , FRANCESCHINI , FURLAN , GIACOBBE , LA MARCA , LOSACCO , MALPEZZI , MANCA , MARTELLA , MISIANI , RANDO , ROJC , SENSI , TAJANI , VERDUCCI e VERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2023

Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

Onorevoli Senatori. - L'attuale formulazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, come introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si limita a prevedere che con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, sulla base di intesa con la regione interessata e su iniziativa di quest'ultima, possano essere attribuite a una o più regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma (vale a dire le materie oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni) e alcune delle materie oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato (si tratta, in particolare, dell'organizzazione della giustizia di pace, delle norme generali sull'istruzione e della tutela dell'ambiente).

La disposizione, fin dalla sua entrata in vigore, è apparsa di non facile interpretazione e di non facile coordinamento con le altre disposizioni del titolo V, a partire dagli articoli 117 e 119 della Costituzione, e con alcuni principi fondamentali della Costituzione che tali articoli ribadiscono. Come ebbe a osservare Leopoldo Elia, in sede d'indagine conoscitiva, immediatamente dopo l'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, e come è stato sottolineato da ultimo dal Presidente emerito della Corte costituzionale, Ugo De Siervo, nel corso delle audizioni sul disegno di legge atto Senato n. 615, se l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, attraverso la sola legge ordinaria (seppur rinforzata dal lato passivo), venisse intesa come legittimante anche il trasferimento alla regione interessata di funzioni legislative, l'articolo 116 della Costituzione finirebbe per determinare la decostituzionalizzazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione in probabile contrasto con i principi fondamentali della Costituzione a partire dall'articolo 138.

Una questione che, come evidente, non ha un rilievo soltanto formale nella misura in cui gli equilibri del sistema delle fonti prefigurati dalla Costituzione sono funzionali a ben precisi assetti di governo - anche in relazione al sistema delle autonomie - e, in ultima analisi, a un'efficace ed effettiva garanzia dei diritti fondamentali, del principio di eguaglianza e dell'unità della Repubblica.

Allo stesso tempo, l'attuale formulazione dell'articolo 116, terzo comma, non sembra contenere sufficienti e inequivoche garanzie in ordine al rapporto tra la differenziazione delle forme e condizioni di autonomia e la tenuta del principio costituzionale di uguaglianza, almeno sotto tre concorrenti profili. In primo luogo, sotto il profilo della relazione tra l'articolo 3 e l'articolo 5 della Costituzione, e dunque del rapporto tra principio di uguaglianza e principio di unità della Repubblica. In secondo

luogo, sotto il profilo - strettamente collegato al precedente - del rapporto tra garanzia del principio di uguaglianza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (« che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », come recita la lettera *m*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) che non può essere messa a rischio dalla differenziazione delle forme e condizioni di autonomia regionale né, evidentemente, essere sottratta all'ambito di intervento della legge parlamentare. Infine, specifici problemi si potrebbero porre sotto il profilo del rapporto tra uguaglianza, solidarietà e garanzia degli equilibri finanziari e di bilancio: dunque, sotto il profilo del rapporto tra il terzo comma dell'articolo 116 e l'articolo 119 della Costituzione.

Per affrontare simili profili problematici e cercare di scongiurare i rischi di una attuazione dell'articolo 116, terzo comma, contraria alla stessa Costituzione e ai suoi principi fondamentali, lo strumento della legge (« quadro ») ordinaria appare insufficiente. Come è stato osservato nel corso delle audizioni al citato atto Senato n. 615 da gran parte degli studiosi, non si deve infatti dimenticare che il legislatore ordinario, salve specifiche e comunque controverse ipotesi, non può vincolare giuridicamente sé stesso: per cui l'eventuale legge (approvata dalle Camere a maggioranza assoluta sulla base dell'intesa, ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione) che attribuisce forme e condizioni particolari di autonomia, siccome si porrebbe nel sistema delle fonti allo stesso livello della legge quadro, potrebbe, senza alcuna sicura conseguenza giuridica, derogare e disattendere quanto eventualmente disposto da quest'ultima (se adottata appunto con legge ordinaria).

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, solleva inoltre un problema di reversibilità delle differenziazioni, qualora esse risultassero mettere a rischio l'effettivo esercizio di diritti fondamentali o l'accesso a beni e servizi essenziali per i cittadini delle regioni interessate. Di fronte a un'evidente incapacità della regione di esercitare in maniera adeguata le funzioni ottenute, sarebbe ragionevole ritenere che lo Stato non possa in alcun modo rimettere in discussione quanto trasferito se non vi è la condivisione e, prima ancora, l'iniziativa della stessa regione?

Il presente disegno di legge, pur senza escludere la possibilità di una differenziazione delle autonomie, mira tuttavia a chiarirne la disciplina, sia sotto il profilo « formale » del sistema delle fonti, sia sotto il profilo sostanziale.

Per questo, si prevede anzitutto che il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sia disciplinato da una più dettagliata cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Ciò dovrebbe consentire, in prima battuta, di allontanare i rischi di contraddizioni nel sistema delle fonti e nella stessa Carta costituzionale, riportando la possibile deroga alle previsioni dell'articolo 117 - secondo una logica di coerenza - a una fonte di rango costituzionale; una fonte che, comunque, non potrebbe derogare ai principi supremi della Costituzione medesima, tra cui il principio di unità e indivisibilità della Repubblica.

Si prevede altresì espressamente che detta legge costituzionale, nello stabilire i presupposti, le modalità, i limiti e i termini del procedimento con cui stipulare e approvare l'intesa, debba rispettare i principi di cui agli articoli 3, 5, 117, secondo comma, lettera *m*), e 119 della Costituzione e, dunque, il principio di eguaglianza in sé considerato (nella sua dimensione formale e sostanziale) e nel suo rapporto con la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché con i principi di equilibrio e solidarietà che presiedono tra gli altri - ai sensi dell'articolo 119 - alla disciplina delle condizioni di finanziamento dell'autonomia; e di conseguenza, in coerenza con tali fondamentali principi costituzionali, debba assicurare un adeguato protagonismo al Parlamento, sia nella fase che precede l'interlocuzione con le regioni, sia nella fase di approvazione della legge che attribuisce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Inoltre, sul piano sostanziale e nell'ottica di rafforzare la garanzia dell'unità della Repubblica, la modifica proposta limita, fin da subito, le ulteriori forme e condizioni di autonomia alle sole materie oggetto di competenza legislativa concorrente. Tale innovazione pare coerente con il sistema costituzionale delle autonomie, consentendo la differenziazione in ambiti nei quali la Costituzione ha già operato una ben precisa scelta di dimensionamento, prevedendo la compartecipazione dello Stato e delle regioni nell'esercizio delle relative competenze legislative. In tal modo, in armonia con l'attuale

assetto delle competenze legislative, si garantisce che - pur nel quadro di una possibile differenziazione - non vengano pregiudicate né l'unità della Repubblica, come assicurata dall'esercizio della potestà legislativa statale nelle materie di competenza esclusiva oggetto del secondo comma dell'articolo 117, né la tenuta del principio di sussidiarietà, nel suo legame strutturale con i principi di eguaglianza e solidarietà.

A tutela dell'unità della Repubblica e dell'interesse nazionale ad una regolazione uniforme (perlomeno nei suoi principi fondamentali) si prevede altresì che non possano in alcun modo essere oggetto di « ulteriori forme e condizioni particolari di differenziazioni » (rispetto a quelle comunque già possibili per le materie di cui all'articolo 117, terzo comma) le materie del commercio con l'estero, della tutela e sicurezza del lavoro, dell'istruzione, delle professioni, della tutela della salute, dei porti e aeroporti civili, dell'ordinamento della comunicazione, della previdenza complementare e integrativa e del credito a carattere regionale.

Infine, il disegno di legge - facendo tesoro di alcuni rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di spunti contenuti nella giurisprudenza della Corte costituzionale, oltre che di riflessioni ormai consolidate in dottrina - modifica l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in modo da riportare alcune materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato, e così garantire in maniera più efficace le condizioni, strutturali e normative, della crescita e dello sviluppo economico dell'intero Paese. Si tratta delle grandi reti di trasporto e di navigazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario: materie sulle quali una proliferazione di normative differenziate rischierebbe solo di produrre effetti distorsivi e negativi sulla scelta e sull'efficacia degli investimenti economici, pubblici e privati.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1

(Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione e la revoca di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni)

1. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, ad esclusione del commercio con l'estero, della tutela e sicurezza del lavoro, dell'istruzione, delle professioni, della tutela della salute, dei porti e aeroporti civili, dell'ordinamento della comunicazione, della previdenza complementare e integrativa e del credito a carattere regionale, possono essere attribuite ad altre regioni mediante il trasferimento di una o più funzioni ricomprese in ciascuna di tali materie. Con legge costituzionale, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 5, 117, secondo comma, lettera *m*), e 119, sono stabiliti i presupposti, le modalità, i limiti e i termini del procedimento con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, può attribuire tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Con la medesima legge costituzionale sono stabiliti i presupposti, le modalità, i limiti e i termini con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la regione interessata e gli enti locali, può revocare le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia precedentemente attribuite ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti il trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera *s)* sono aggiunte le seguenti:

« *s-bis)* grandi reti di trasporto e navigazione;

s-ter) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

s-quater) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario »;

b) al terzo comma, le parole: « grandi reti di trasporto e di navigazione », « produzione, trasporto e

distribuzione nazionale dell'energia » e « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » sono soppresse.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (ant.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023

92^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE ([n. 53](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

La relattrice **SPELGATTI** (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo - sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro il prossimo 27 agosto - che recepisce nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, abrogando altresì la precedente direttiva 2009/50/CE.

La suddetta direttiva 2021/1883 deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023. Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui all'articolo 1 e all'allegato A della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021). Il termine per l'esercizio della delega scade il 18 ottobre 2023.

Le disposizioni dettate dalla direttiva oggetto di recepimento intendono promuovere un regime più attraente ed efficace nei Paesi dell'Unione europea per i lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi, modificando l'ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi e diritti più ampi che comprendano una mobilità più agevole all'interno dell'Unione.

Nello specifico, la direttiva si propone di: ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio del permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati (Carta blu UE), stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri; ampliare i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari; estendere le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta

blu UE.

Nel dettaglio del provvedimento, l'articolo 1 apporta diverse modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), al fine di ridefinire la normativa sull'ingresso e il soggiorno dei lavoratori altamente qualificati; resta fermo che tale normativa si applica al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri e con riferimento ai soggetti summenzionati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona, fisica o giuridica.

Il comma 1 modifica in più punti l'articolo 27-*quater*, rubricato "Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE".

La lettera *a)* del comma 1 modifica i requisiti di istruzione o di formazione ai fini dell'applicabilità della disciplina speciale in oggetto. In base alle nuove previsioni, possono fare ingresso in Italia i lavoratori stranieri altamente qualificati alternativamente in possesso: del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"; dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali), limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate; di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante; di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 modificano e abrogano talune disposizioni del comma 3 dell'articolo 27-*quater*, che individua le categorie di stranieri cui non si applicano le disposizioni in oggetto.

L'effetto conseguito consiste nell'ampliamento della platea dei soggetti abilitati a richiedere il rilascio della Carta blu UE. Infatti, con la novella in oggetto, sono ora inclusi anche i beneficiari di protezione internazionale, coloro che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali e coloro che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Le lettere *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 innovano il comma 5 dell'articolo 27-*quater*, concernente gli allegati alla domanda di nulla osta al lavoro che il datore di lavoro presenta allo sportello unico dell'immigrazione, aggiornandolo alle disposizioni della direttiva. In particolare, è ora previsto che il datore di lavoro debba indicare: la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica superiore, come indicata nel novellato comma 1 dell'articolo 27-*quater*; il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero; con riferimento al parametro di natura economica, l'importo della retribuzione annuale, come ricavata dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale importo deve essere in ogni caso non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.

La lettera *h)* aggiunge all'articolo 27-*quater* i nuovi commi 5-*bis* e 5-*ter*. Il comma 5-*bis* prevede che, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non sia necessario

dimostrare i requisiti di natura oggettiva di cui al comma 1 (ad esclusione del titolo per l'esercizio di professione regolamentate), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso. Il comma 5-ter stabilisce che, in deroga alla normativa vigente, il datore di lavoro non sia tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.

La lettera i) reca un intervento abrogativo di coordinamento.

La lettera l) modifica il comma 8 dell'articolo 27-*quater*, che disciplina l'ipotesi di una comunicazione che sostituisce il nulla osta, qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto tramite sottoscrizione del protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, è ora previsto che, in tale circostanza, al lavoratore straniero altamente qualificato sia rilasciato dal questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

La lettera m) aggiunge i commi 11-*bis* e 11-*ter*, sulla scorta dei quali è aggiornato il campo delle "annotazioni" della Carta blu UE, al fine di includere sia i beneficiari di protezione internazionale sia coloro che sono in possesso di determinate competenze professionali.

La lettera n) aggiunge un'ulteriore ipotesi di mancato rilascio del permesso, revoca o rifiuto del rinnovo, se risulta che lo straniero non sia più in possesso, alternativamente, dei requisiti di professionalità richiesti ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato.

In tali casi, alla lettera o), si specifica che qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo deve tener conto delle specifiche circostanze del caso, rispettando il principio di proporzionalità.

La lettera p) riduce da due anni a dodici mesi il termine concernente l'arco temporale entro il quale il lavoratore altamente qualificato è vincolato a esercitare attività lavorative conformi alle condizioni per le quali è stato rilasciato il titolo di soggiorno, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 13-*ter*.

La lettera q) introduce i commi 13-*bis* e 13-*ter*, secondo i quali il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità alle condizioni che sottostanno al rilascio della Carta blu UE e può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo.

La lettera r) reca un intervento di coordinamento in relazione alla novella di cui alla precedente lettera p).

La lettera s) inserisce la previsione sulla possibilità di conversione della Carta blu UE in un altro permesso di soggiorno e prevede che il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con il titolare della suddetta Carta possa essere anche contestuale al rilascio della Carta medesima.

La lettera t) opera una revisione della disciplina relativa all'ingresso e al soggiorno in Italia di uno straniero titolare di una Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro dell'Unione europea. Riguardo alle modifiche introdotte, si segnala, in via di sintesi, che: viene inserita la possibilità, a prescindere dalla durata del soggiorno legale pregresso nell'altro Stato membro, di ingresso e soggiorno in Italia, per lo svolgimento di un'attività professionale, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni; viene ridotta da diciotto a dodici mesi la durata minima del suddetto soggiorno legale pregresso, posta come condizione al fine di un soggiorno e di un'attività lavorativa professionale in Italia di durata superiore a novanta giorni; il suddetto requisito di durata minima viene ulteriormente modulato per l'ipotesi in cui lo straniero si sia regolarmente già spostato in un altro Stato membro per le medesime finalità in oggetto (in tale ipotesi, la durata minima è posta con riferimento al soggiorno in quest'ultimo Stato e viene stabilita in sei mesi).

La lettera u) introduce alcune norme in materia di informazione istituzionale relativa alla disciplina della Carta blu UE, di comunicazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Commissione europea, di consultazioni pubbliche e di relazioni sull'attuazione dell'istituto in oggetto, nonché di scambio di informazioni e documentazione con gli altri Stati membri.

Il comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto, come osserva la relazione illustrativa, reca

un aggiornamento tecnico - in relazione a norme sopravvenute - nella formulazione della disciplina generale in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro dipendente.

Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (n. 54)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2023, n. 50. Esame e rinvio)

Il relatore [LISEI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.

Ricorda che il decreto-legge n. 20 del 2023, all'articolo 1, comma 1, ha stabilito che, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato siano definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico sull'immigrazione), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'*iter* del provvedimento prevede che esso sia adottato di concerto con i Ministri competenti per materia, sentite le associazioni e le organizzazioni del settore, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il decreto è poi trasmesso alla Conferenza unificata e alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione dei rispettivi pareri (da esprimere entro il prossimo 18 agosto).

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame contiene una programmazione triennale abbinata all'indicazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il provvedimento si compone di nove articoli, raggruppati in tre Capi.

Il Capo I, che individua i criteri per la determinazione dei flussi di ingresso, comprende gli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1 reca le definizioni.

L'articolo 2 individua i seguenti criteri comuni per la determinazione dei flussi di ingresso per il triennio: progressiva riduzione del divario tra l'entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro; estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso; potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri allo scopo di agevolarne l'integrazione; incentivazione di modalità di collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l'Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare; incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale; sostegno agli ingressi di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

L'articolo 3 indica i criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote. In particolare, sono previste: quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori irregolari; priorità nell'assegnazione dei lavoratori agricoli ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta; riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

L'articolo 4 elenca i criteri specifici per i flussi di ingresso, consentiti dalla legge, al di fuori delle quote. In particolare, si prevedono: incrementi degli ingressi per il triennio 2023-2025; ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi di lavoratori stranieri che abbiano completato tali attività; valorizzazione dei percorsi di studio e di

formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione. Il Capo II, composto dagli articoli da 5 a 7, riguarda la determinazione delle quote di ingresso. L'articolo 5 stabilisce, per il triennio 2023-2025, il numero complessivo di ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, nonché di lavoro autonomo, ripartito per singola annualità.

L'articolo 6, all'interno delle quote complessive di cui all'articolo 5, determina il numero di ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, nonché il numero di ingressi, con relative fattispecie, che può essere convertito in permessi di soggiorno per lavoro subordinato. Anche in questo caso le quote sono riferite alle singole annualità.

L'articolo 7 specifica, nell'ambito del numero di ingressi complessivi, ripartito per singola annualità, il numero di ingressi per lavoro subordinato stagionale. Nello specifico si tratta di: lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali, nel corso del triennio, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria; lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne di informazione sui rischi di incolumità derivanti dai traffici migratori irregolari; apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Sono inoltre previste riserve di quote per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'articolo 6, comma 3, lettera *a*), in possesso dei seguenti requisiti: che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate sia dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane), sia dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale nei settori dell'agricoltura e del turismo.

Il Capo III, recante disposizioni sulle procedure di ingresso, ricomprende gli articoli 8 e 9.

L'articolo 8 stabilisce i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nel territorio nazionale per ogni singola annualità.

L'articolo 9, infine, detta le disposizioni attuative del presente decreto.

In particolare, si dispone che, trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei termini di cui all'articolo 8, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, possa effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'articolo 5.

Ulteriori disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta dei Ministeri competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di

elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e **petizione n. 488 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) ritiene doveroso da parte del Parlamento un giudizio sullo stato di applicazione della cosiddetta legge Delrio e sugli effetti dell'introduzione della elezione di secondo livello per gli organi delle Province e delle Città metropolitane. A suo avviso, l'elezione indiretta potrebbe risultare funzionale in una democrazia compiuta e matura, mentre determina effetti distorsivi se inserita in un contesto di crisi del sistema politico, dei partiti e dei corpi intermedi, qual è quello che attraversa il Paese. Nel Sud Italia, in particolare, dove alcuni partiti sono diventati dei meri comitati elettorali, che si attivano solo in funzione delle consultazioni elettorali, i meccanismi di elezione indiretta finiscono per favorire la proliferazione di una sorta di "mercato del voto".

Nell'esprimere un giudizio del tutto negativo sugli effetti della legge n. 56 del 2014, quindi, concorda sulla opportunità di un ripristino dell'elezione diretta, che - nonostante i suoi limiti a causa di fenomeni corruttivi e astensionismo - quanto meno restituisce ai cittadini la possibilità di esercitare la propria sovranità.

Vi sono tuttavia alcuni aspetti da approfondire. Innanzitutto, la riattribuzione di funzioni significative alle Province fa emergere la illogica esiguità della composizione dei consigli provinciali e metropolitani, che risultano meno numerosi dei consigli comunali delle città capoluogo, pur rappresentando territori più vasti. Per questo motivo, ricorda di aver presentato un emendamento volto ad aumentare il numero dei consiglieri, pur nella consapevolezza che tale proposta potrà risultare impopolare in una fase contraddistinta da un atteggiamento dell'opinione pubblica contrario alla politica. Ritiene tuttavia che sia un grave errore ottenere risparmi di bilancio penalizzando la rappresentanza democratica, così come ritiene che il taglio del numero dei parlamentari abbia causato un difetto di rappresentatività dei territori più periferici e abbia anche messo in difficoltà i partiti di minori dimensioni.

In secondo luogo, esprime considerazioni critiche sulla soluzione proposta nel testo unificato riguardo alla disciplina elettorale. A suo avviso, sarebbe preferibile ripristinare il meccanismo previgente, basato su collegi uninominali e successiva ripartizione in base al consenso proporzionale delle liste collegate.

La senatrice **GELMINI** (*Az-IV-RE*) ricorda che il superamento delle Province, previsto dalla legge n. 56 del 2014, non si è potuto realizzare compiutamente, essendo venuta meno l'abolizione dell'ente provincia introdotta dalla riforma costituzionale del 2016, che non è entrata in vigore non avendo superato il vaglio del *referendum* costituzionale.

A suo avviso, si sarebbe potuto aggiornare la disciplina vigente ammodernandola secondo la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale, come proposto dal disegno di legge n. 490, di cui è prima firmataria. Prende atto che invece la maggioranza ha preferito tornare al sistema di elezione diretta, intercettando probabilmente una richiesta trasversale diffusa sui territori.

Ritiene tuttavia che emergano alcune criticità. In particolare, al di là degli oneri per gli emolumenti del personale politico eletto direttamente, bisognerebbe individuare subito le funzioni e competenze da

attribuire alle Province, con la relativa dotazione di risorse economiche e di personale necessaria per il loro svolgimento, invece di rinviarne la definizione con una delega al Governo.

A suo avviso, nel corso dell'esame in sede referente, il Governo dovrebbe chiarire quale sarà il nuovo assetto delle Province, anche per evitare polemiche sui costi della politica. Per questo motivo, sospende per il momento il giudizio sul testo unificato in discussione.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) precisa che il Partito democratico non è aprioristicamente contrario all'elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale. Tuttavia, come rilevato dalla senatrice Gelmini, non si dovrebbe procedere al ripristino dell'elezione diretta senza avere prima risolto la questione delle funzioni e delle dotazioni di risorse economiche e di personale da attribuire per il loro svolgimento.

Sottolinea che già la riforma del 2014 ha trasferito alcune funzioni alle Regioni, lasciandone altre residuali in capo alle Province, senza prevedere un adeguato supporto in termini di stanziamenti e personale. Conseguentemente, aspetti importanti come la navigabilità e il controllo degli argini dei fiumi, la viabilità e la manutenzione delle strade, sono stati trascurati a causa della confusione nel riparto delle competenze e della insufficiente dotazione di risorse.

In secondo luogo, con riferimento al sistema elettorale, formula considerazioni critiche sulla possibilità di evitare il ballottaggio qualora il candidato alla carica di presidente della Provincia e di sindaco metropolitano ottenga il 40 per cento dei voti validi. Si tratterebbe, infatti, di un premio di maggioranza eccessivo. Su tale aspetto, preannuncia che la sua parte politica intende insistere per mantenere la percentuale del 50 per cento, che peraltro garantisce una maggiore legittimazione agli eletti.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (Fdi) dà atto alla relatrice di aver svolto un complesso lavoro di sintesi tra le molteplici proposte presentate, cercando di dare giustamente riscontro alle diverse istanze, considerato che si sta avviando un percorso di risanamento dopo l'esperienza negativa della elezione indiretta del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, introdotta dalla legge n. 56 del 2014. Tale meccanismo, infatti, aggrava la disaffezione per la politica, aumentando la distanza dei cittadini dai luoghi della decisione dei processi democratici.

Dal momento che la riorganizzazione degli enti territoriali con la definitiva soppressione delle Province è stata respinta in occasione del *referendum* sulla riforma costituzionale del 2016, si è optato per la soluzione - individuata dal testo unificato in esame - di tornare al sistema di elezione diretta, attribuendo alla Provincia un complesso di importanti funzioni, tra cui quella di connettere e rappresentare sia i territori di minori dimensioni, sia le aree metropolitane, spesso soffocate dal centralismo del Comune capoluogo.

Ritiene quindi positiva l'introduzione di un sistema di elezione diretta anche per la Città metropolitana, dove a suo avviso il *vulnus* alla democrazia è ancora più grave, poiché molti cittadini restano esclusi dal processo di elezione del sindaco metropolitano, in quanto coincidente con il sindaco del Comune capoluogo. A tale proposito, anticipa di aver presentato l'emendamento 3.3 con cui si propone di modificare la denominazione del sindaco metropolitano con quella di presidente della Città metropolitana, per evitare confusioni di tipo lessicale e politico.

Sottolinea che si è opportunamente espunto dal testo qualsiasi riferimento ai Comuni, in particolare con riferimento al ballottaggio, per evitare polemiche e consentire un adeguato e organico approfondimento in altra sede.

Per quanto riguarda il meccanismo elettorale, ritiene che la questione sia ancora aperta: pur considerando valida la soluzione prospettata dalla relatrice, con l'individuazione di collegi subprovinciali per ovviare alla definizione di un unico collegio coincidente con il territorio della provincia, ritiene preferibile il ripristino del previgente sistema elettorale, che tra l'altro alcuni costituzionalisti reputano opportuno adottare anche per l'elezione dei parlamentari. In tal senso, è stato presentato l'emendamento 7.3, a prima firma del presidente Balboni.

Si dichiara disponibile a discutere ulteriormente sulle funzioni da attribuire alle Province.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) ritiene importante procedere a una rivisitazione della disciplina sugli enti territoriali, perché la riforma del 2014 ha messo in difficoltà gli amministratori degli enti di area vasta

nell'erogazione dei servizi alla popolazione. Ricorda che, con il *referendum* costituzionale del 2016, i cittadini si sono pronunciati contro la soppressione dell'ente provincia, probabilmente dimostrando maggiore lungimiranza rispetto alla classe politica. A suo avviso, in quell'occasione sarebbe stato più opportuno riflettere sulla riorganizzazione delle Regioni, che hanno mostrato inefficienze e disfunzionalità nel periodo della pandemia.

Per quanto riguarda il testo unificato in esame, ritiene necessario discutere innanzitutto del ruolo delle Province, che hanno competenza su questioni importanti - al momento del tutto trascurate - per la vita quotidiana dei cittadini, dalla viabilità e manutenzione delle strade, anche in rapporto alla gestione della fauna selvatica, sebbene su questo aspetto debba vigilare la Regione, all'edilizia scolastica. Segnala inoltre la necessità di attribuire alle Province la funzione di stazione unica appaltante, attualmente svolta dalla Città metropolitana, anche per fornire un supporto tecnico ai Comuni: soprattutto quelli con meno di cinquemila abitanti, infatti, non hanno al loro interno le competenze tecniche e professionali per svolgere gli adempimenti necessari.

Assicura quindi che il MoVimento 5 Stelle collaborerà per risolvere i problemi emersi in questi anni. Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il Partito democratico ha sempre avuto particolare attenzione per l'autonomia territoriale, valorizzando in particolare gli enti locali e le municipalità, che caratterizzano la storia del Paese.

A suo avviso, il provvedimento in esame è l'occasione per rimettere ordine nella disciplina degli enti territoriali, dopo che la modifica costituzionale del 2016, che prevedeva la soppressione dell'ente provinciale, non è stata confermata dal *referendum* costituzionale. Si potrà discutere, poi, l'ordine di priorità delle questioni da affrontare, magari definendo prima le funzioni e le risorse da attribuire alle Province così rinnovate, per poi affrontare le modalità di elezione diretta, possibilmente con un meccanismo coerente con l'obiettivo di rivitalizzare democraticamente questi organismi, assicurando la rappresentanza a tutti i territori che compongono l'area vasta. Su questi aspetti ritiene che si debba continuare a lavorare con spirito costruttivo.

Auspica che si intenda evitare di decidere formule elettorali nel solo presupposto di assicurare il vantaggio a una specifica coalizione politica, dato che spesso succede che il risultato della competizione elettorale non sia conforme a quello atteso. Ribadisce, quindi, la opportunità di non modificare la soglia del 50 per cento per l'elezione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano, che conferisce maggiore legittimazione democratica agli eletti.

Ritiene altresì necessaria una migliore distinzione tra Province e Città metropolitane, correggendo gli errori commessi in passato, definendone meglio le rispettive funzioni.

Si tratta di un lavoro complesso, da affrontare procedendo con ordine, senza accelerazioni, in vista delle elezioni, che impedirebbero di analizzare tutte le criticità sottolineate nel dibattito. In una fase storica di particolare disaffezione dei cittadini rispetto alla politica, occorre evitare che la nuova riforma sia percepita come un intervento a vantaggio della classe politica, perché in questo modo si finirebbe per alimentare ulteriormente le sollecitazioni populiste.

Non essendoci ulteriori richieste di interventi, il presidente [TOSATO](#) dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 542, 744 E 764

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) chiede di valutare la congiunzione dell'esame del disegno di legge costituzionale n. [116](#), recante modifiche all'articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute, ai disegni di legge costituzionale nn. [542](#), [744](#), e [764](#) (Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione e in materia di legislazione esclusiva dello Stato), di cui non è ancora stato avviato l'esame in sede referente.

Il presidente [TOSATO](#) assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023

93ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede che si proceda senza ulteriori indugi all'incardinamento del disegno di legge costituzionale n. [744](#) (Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato).

Chiede altresì di sapere quando saranno svolte le ulteriori audizioni sui disegni di legge nn. [207](#) e [549](#) (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione), rappresentando la necessità di prevedere un tempo sufficiente per consentire l'interlocuzione con gli auditi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è già all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 744, da congiungere ai disegni di legge costituzionale nn. 542 e 764, sul medesimo argomento.

Con riferimento alle procedure informative sui disegni di legge nn. 207 e 549, propone di convocare i restanti quattro auditi alle ore 8,30 di mercoledì 2 agosto, con l'impegno di esaurire le audizioni in quella seduta. Se necessario, sarà possibile inviare contributi scritti. Si riserva ulteriori valutazioni in sede di Ufficio di Presidenza, convocato al termine della seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e

diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e **petizione n. 488 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nell'odierna seduta antimeridiana, si è conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*), in sede di replica, osserva che sta per iniziare un nuovo percorso, dopo mesi di approfondimento di temi complessi, per restituire dignità a enti che sono rimasti indefiniti dopo lo svuotamento di competenze, risorse e personale operato nel 2014 e la mancata soppressione come organi costituzionalmente rilevanti, in esito al *referendum* costituzionale del 2016.

Ricorda che già negli ultimi anni si era tentato di rivitalizzare le Province restituendo alcuni fondi, attraverso la previsione di stanziamenti nelle leggi di bilancio, ma senza riuscire a coprire i tagli imposti a partire dal 2011.

Precisa che il testo all'esame non risolve certamente i problemi delle risorse economiche, per cui già nella prossima manovra finanziaria bisognerà prevedere risorse adeguate allo svolgimento delle ulteriori funzioni che saranno attribuite.

Esprime soddisfazione per il proficuo lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, dopo gli iniziali contrasti sulle norme elettorali per i Comuni, che infatti sono state poi espunte dal testo proprio per favorire il dialogo con le opposizioni. Rileva che nessuna parte politica ha espresso preclusioni sul ritorno all'elezione diretta e questo è già un presupposto importante per perfezionare poi il testo attraverso gli emendamenti, procedendo sempre con uno spirito di collaborazione costruttiva.

Con riferimento ai dubbi espressi se si possa attribuire alla sola introduzione dell'elezione di secondo livello la responsabilità della decadenza delle Province, osserva che in effetti, oltre alla sottrazione di personale e risorse, la mancanza di una imputazione di responsabilità politica diretta sul territorio, a suo avviso, ha causato inefficienza nel lavoro concreto quotidiano al servizio dei cittadini. Certamente, il percorso per restituire alle Province la loro funzionalità, tenendo conto della loro eterogeneità per estensione e conformazione territoriale, nonché per consistenza demografica, non si esaurirà con il ripristino della elezione diretta.

Nel dibattito, sono emerse molte sollecitazioni sulle funzioni da attribuire alle Province. Ricorda che nel testo unificato si è optato per il conferimento di funzioni fondamentali, rinviando poi ai decreti legislativi, che il Governo potrà adottare entro diciotto mesi, la possibilità di individuare ulteriori

funzioni da attribuire sia alle Province sia alle Città metropolitane. Tale proposta, in ogni caso, non preclude un confronto con gli altri enti territoriali ed eventuali modifiche derivanti dall'approvazione delle leggi in tema di autonomia differenziata e riforma fiscale. Al contempo, ritiene impossibile prevedere fin d'ora la dotazione di risorse umane ed economiche. A tale riguardo, ritiene condivisibili le considerazioni della senatrice Spinelli circa la possibilità di prevedere forme di incentivo per favorire il trasferimento del personale dalle Regioni, che garantiscono migliori condizioni contrattuali, alle Province, e sulla necessità di prevedere soluzioni per restituire rappresentatività ai Comuni di minori dimensioni.

Sottolinea che non vi è una sfasatura dei tempi previsti per le deleghe al Governo, trattandosi di questioni differenti: dodici mesi per la determinazione dei collegi e diciotto mesi per le funzioni e il sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane.

Ricorda che, dopo la originaria proposta di un unico collegio corrispondente al territorio provinciale, si è convenuto di introdurre collegi subprovinciali. Vi sono proposte per l'istituzione di collegi uninominali, in alternativa a quelli plurinominali previsti all'articolo 10 del testo unificato. Ritiene che su tale aspetto il dibattito sia ancora aperto e la soluzione potrà essere individuata in sede di esame degli emendamenti, sempre con l'obiettivo però di garantire la migliore rappresentanza territoriale possibile, senza penalizzare i centri più piccoli e i territori periferici delle Province e al fine di garantire servizi ottimali ai cittadini.

Concorda con il senatore De Cristofaro sulle distorsioni determinate dall'elezione di secondo livello: quando non decidono direttamente i cittadini, si creano dinamiche che portano ad accordi perfino tra partiti di coalizioni diverse.

Esprime apprezzamento per le considerazioni della senatrice Pirro sulle difficoltà derivanti dal sistema di elezione indiretta per le Città metropolitane, che tra l'altro spesso non risultano ben distinte dalle Province. Da ciò discende la necessità di un intervento per renderle effettivamente funzionali.

Osserva che la soluzione dell'*election day* nel 2024 è stata ponderata proprio al fine di garantire la più ampia partecipazione al voto possibile, in modo da applicare quanto prima la nuova disciplina, sebbene poi si dovrà attendere l'esercizio della delega da parte del Governo per la determinazione definitiva dei collegi. Occorre però accelerare i tempi, per le importanti funzioni che le Province già dovrebbero esercitare, per esempio, per la manutenzione stradale, come è risultato evidente in occasione dei recenti nubifragi verificatisi nel Nord Italia.

Dopo aver ricordato la complessità dell'intervento normativo previsto, essendo più difficile apportare modifiche mirate piuttosto che disegnare *ex novo* l'organizzazione degli enti territoriali, ringrazia per gli spunti di riflessione provenienti da tutti i Gruppi e per il prezioso supporto del sottosegretario Ferro.

Il sottosegretario Wanda FERRO rivolge un ringraziamento alla relatrice e ai senatori che sono intervenuti nell'ampio dibattito svolto, per condividere le proprie esperienze e valutazioni circa gli effetti negativi della cosiddetta riforma Delrio.

Sottolinea innanzitutto la necessità di tornare a un'elezione diretta per restituire alla sovranità popolare la scelta dei propri rappresentanti. Sulla questione della consistenza numerica dei consigli provinciali e metropolitani, sollevata dal senatore De Cristofaro, ritiene che la riflessione sia ancora in corso.

È ormai convinzione comune che si debba restituire agli enti di area vasta la loro funzione di intermediazione tra Comuni e Regioni, aggiornandone tuttavia la configurazione alla nuova fase storica, caratterizzata dall'emergenza climatica e dai disastri provocati dal dissesto idrogeologico, tema su cui vi è spesso un conflitto con le Regioni.

Sottolinea che l'elenco delle funzioni delle Province, una volta che siano state stabilite quelle essenziali all'articolo 4 del testo unificato, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla manutenzione stradale, potrà essere ampliato, sempre con l'obiettivo di perseguire l'interesse dei cittadini, che accomuna tutti i Gruppi. Sottolinea che la questione delle risorse, requisito fondamentale per lo svolgimento delle funzioni, sarà delegata al Governo e quindi sarà valutata con attenzione dal Ministero competente.

Il ruolo della stazione unica appaltante sarà fondamentale anche per i consorzi dei Comuni, che si

auspica saranno sempre più numerosi, al fine di rendere servizi più efficienti ai cittadini, soprattutto in fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Registra un solo motivo di contrapposizione, legato alla percentuale del 40 per cento per l'elezione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano. Tale soglia, tuttavia, è motivata dalla considerazione che quella del 50 per cento non assicura adeguata governabilità, poiché i partiti sono disposti a stringere alleanze anche incoerenti con la sola finalità di raggiungere il ballottaggio.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, che potrà essere migliorato attraverso gli emendamenti, ricorda che le Province sono state istituite con l'obiettivo di rappresentare il loro territorio, quindi occorre evitare che risultino un duplicato delle Regioni.

Conclude, auspicando che si proceda con ordine, senza forzare il confronto, facendo in modo di restituire utilità alle Province, che possono soddisfare quelle istanze dei cittadini che le Regioni faticano a interpretare, a causa della maggiore estensione territoriale, ridisegnando altresì le competenze degli enti territoriali per evitare conflitti e sovrapposizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio scorso.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che la scorsa settimana si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, avverte che sono pervenute le seguenti riformulazioni pubblicate in allegato: 1.3 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.57 (testo 2), 2.7 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.33 (testo 2), 2.73 (testo 2), 2.94 (testo 2), 7.6 (testo 2), 8.12 (testo 2), 9.9 (testo 2) e 10.12 (testo 2).

Fa quindi presente che si passerà alla formulazione dei pareri da parte dei relatori e del Governo, ferma restando la necessità, prima di procedere alle votazioni, di acquisire i pareri della 5ª Commissione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, comma 6-bis, primo periodo e dell'articolo 126 bis del Regolamento, essendo l'A.S. 615 un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, il relatore **DELLA PORTA** (FdI) esprime un avviso favorevole sulle proposte 1.3 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.18, 1.22, 1.23, 1.57 (testo 2) e 1.77.

Sulle proposte 1.27, 1.36 e 1.70, esprime un avviso favorevole, purché modificate secondo una formulazione che verrà illustrata dal rappresentante del Governo.

Sull'emendamento 1.94 formula un invito al ritiro, per la trasformazione in ordine del giorno.

Sui restanti emendamenti all'articolo 1 esprime parere contrario.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme a quello del relatore e illustra le proposte di riformulazione degli emendamenti 1.27, 1.36 e 1.70, al cui recepimento subordina l'avviso favorevole.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) si riserva di valutare la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.27.

Il presidente **BALBONI** fa presente che la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.36 potrebbe essere ulteriormente corretta nel senso di richiamare le prerogative parlamentari.

Il ministro CALDEROLI concorda con la valutazione del Presidente.

A seguito dell'interlocuzione svoltasi, il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) riformula l'emendamento 1.36 in un testo 2, pubblicato in allegato, mentre conferma di riservarsi una valutazione sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 1.27.

Il senatore **CATALDI** (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.70 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è pervenuta la comunicazione formale di ritiro dell'emendamento

1.94, che è stato trasformato nell'ordine del giorno G/615/8/1 pubblicato in allegato.

Passando agli emendamenti all'articolo 2, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 2.6, 2.7 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.31 (identico al 2.30 testo 2), 2.33 (testo 2), 2.62 e l'identico 2.63, 2.94 (testo 2), 2.127 e 2.135.

Si rimette al Governo sull'emendamento 2.46.

Sull'emendamento 2.64 invita i presentatori al ritiro, in considerazione della presentazione dell'emendamento 2.73 (testo 2) sul quale l'avviso è favorevole.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.105.

Sui restanti emendamenti all'articolo 2 esprime parere contrario.

Il ministro CALDEROLI esprime un avviso conforme al relatore e, in merito all'emendamento 2.46, subordina l'avviso favorevole ad una proposta di riformulazione di cui dà lettura.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) si riserva una valutazione sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.46 avanzata dal rappresentante del Governo.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 2.64 a sua prima firma e sottoscrive la proposta 2.73 (testo 2).

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) si riserva una valutazione circa l'invito al ritiro dell'emendamento 2.105.

Su richiesta del ministro CALDEROLI, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sulla proposta 4.14.

Sull'emendamento 4.21, nonché sugli identici 4.20, 4.22, 4.25 e 4.28, formula un invito al ritiro, in quanto sarebbero sostanzialmente superati dalla riformulazione che verrà proposta con riguardo all'emendamento 6.8.

Su tutti gli altri emendamenti esprime un parere contrario.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 4.21, riservandosi di aggiungere la propria firma alla eventuale riformulazione dell'emendamento 6.8.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Passando agli emendamenti all'articolo 5, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) si rimette alla valutazione del Governo sulle proposte 5.6 e 5.7, mentre formula un avviso favorevole sugli emendamenti 5.14 e sugli identici 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23.

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 5.28.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore e dà conto di una proposta di riformulazione in un identico testo degli emendamenti 5.6 e 5.7.

Le senatrici [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) e [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) si riservano di valutare la proposta di riformulazione del Governo sui suddetti emendamenti.

In merito agli emendamenti all'articolo 6, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime un avviso contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento 6.8 sul quale si rimette ad una proposta di riformulazione che sarà illustrata dal Governo.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme al relatore e dà conto di una proposta di riformulazione dell'emendamento 6.8.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) si riserva una valutazione circa la proposta di riformulazione testé avanzata.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 7, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime un avviso favorevole sulle proposte 7.6 (testo 2), 7.11 e 7.31.

Con riguardo all'emendamento 7.24, formula un invito al ritiro o, in subordine, parere contrario.

Invita poi i sottoscrittori a ritirare l'emendamento 7.53 che sarebbe precluso dall'emendamento 7.31 sul quale è stato precedentemente espresso parere favorevole.

Si rimette infine alla valutazione del Governo sull'emendamento 7.64.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore e illustra una proposta di modifica dell'emendamento 7.64 al cui recepimento subordina l'avviso favorevole.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) si riserva di valutare la proposta di riformulazione testé proposta dal Governo.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime un avviso favorevole sulla proposta 8.12 (testo 2) e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 8.15 in quanto assorbito dalla proposta 8.12 (testo 2).

Esprime poi un avviso favorevole sull'emendamento 8.18.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme al relatore.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 8.15 e comunica di sottoscrivere, insieme ai senatori Ternullo e Silvestro, l'emendamento 8.12 (testo 2).

Passando agli emendamenti all'articolo 9, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) formula un avviso favorevole sulle proposte 9.9 (testo 2) e 9.31, mentre esprime un avviso contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore.

Con riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 10, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 10.12 (testo 2) e contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ricorda l'estrema delicatezza delle tematiche affrontate dal disegno di legge n. 733 a sua prima firma e sottoscritto da senatori di diversi Gruppi parlamentari, recante "Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022, sulla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato nelle cause risarcitorie avanzate dalle vittime di crimini di guerra o contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich", all'esame di questa Commissione in sede redigente.

Fa altresì menzione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2023, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 43, comma 6, sollevata dal Tribunale di Roma.

A fronte di un provvedimento con implicazioni molto delicate e condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, riguardante il ruolo dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi risarcitori in favore delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze di occupazione tedesche, la Commissione bilancio, nonostante i ripetuti solleciti del Presidente Calandrini, non è stata messa nelle condizioni di formulare il parere sui profili finanziari, in quanto, da più di tre settimane, non sono ancora pervenuti gli elementi istruttori del Ministero dell'economia e delle finanze che, a sua volta, è in attesa di ulteriori elementi da parte del Ministero della giustizia.

Ritiene che questo rimpallo all'interno del Governo non sia accettabile e che occorra mettere il Parlamento nelle condizioni di approvare il prima possibile un disegno di legge di tale importanza, presentato per dare rapida risposta a situazioni di estrema urgenza.

La relatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni formulate dal senatore Parrini.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda con quanto esposto dal collega Parrini.

Il presidente [BALBONI](#), dopo aver riscontrato un unanime consenso della Commissione con riguardo alla giusta istanza del senatore Parrini, si riserva di inviare una lettera al Ministro dell'economia e delle finanze, rappresentando, a nome di tutti i Commissari, l'urgenza di acquisire gli elementi di risposta che consentano alla 5ª Commissione di poter esprimere il parere, sottolineando altresì che ogni ulteriore e immotivata dilazione risulterebbe inaccettabile.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 819**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e rilevato che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del decreto-legge n. 61 del 2023 fa riferimento all'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; altresì viene richiamata la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018);
 - con riferimento al decreto-legge n. 88 del 2023, inserito per via emendativa nel decreto n. 61 durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza viene motivata nell'esigenza di emanare disposizioni per disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- considerato, peraltro, che:
- il provvedimento in esame, nella versione approvata dalla Camera dei deputati, si viene quindi a comporre di sei Capi: il Capo I (articoli da 1 a 20) contiene le misure per fronteggiare l'emergenza alluvionale; il Capo I-bis (articoli da 20-bis a 20-quinquies) reca le norme che disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali; il Capo I-ter (articoli da 20-sexies a 20-novies) contiene le misure per la ricostruzione dei beni sia pubblici che privati danneggiati dall'alluvione; il Capo I-quater (articolo 20-decies) attiene al trattamento e al trasporto di materiali derivanti dall'evento calamitoso; il Capo I-quinquies (articoli 20-undecies e 20-duodecies) reca misure per il recupero della capacità produttiva e il mantenimento dell'occupazione nelle zone alluvionate; il Capo II (articoli da 21 a 23) reca le norme di copertura finanziaria;
 - il decreto risulta quindi composto da una pluralità di disposizioni di contenuto specifico, la cui *ratio* teleologica è riconducibile alla duplice finalità di fronteggiare l'emergenza alluvionale e di programmare gli interventi di ricostruzione,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [615](#)

G/615/8/1 (già em. 1.94)

[Matera](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in discussione è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma,

considerato che:

con riguardo ad alcune materie, di particolare rilevanza, è necessario che vi sia un atto di indirizzo di entrambe le Camere finalizzato a legittimare il Governo a stipulare le intese preliminari nelle materie medesime,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare il trasferimento alle Regioni ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione, delle materie concernenti i rapporti internazionali e con l'Unione europea, il

commercio con l'estero, la tutela della salute, l'istruzione e norme generali sull'istruzione, le grandi reti di trasporto e di navigazione, l'ordinamento della comunicazione, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, come oggetto di intesa preliminare da parte dello Stato solamente ove entrambe le Camere adottino un preventivo atto di indirizzo di assenso al trasferimento, nonché successivamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alle suddette materie e all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle relative risorse finanziarie, conformemente all'articolo 4 del provvedimento in esame.

Art. 1

1.3 (testo 2)

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» inserire le seguenti: «»nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nonché nel rispetto».

1.11 (testo 2)

[Zedda](#), [Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» inserire le seguenti: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» inserire le seguenti «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»

1.36 (testo 2)

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel rispetto delle prerogative e dei regolamenti parlamentari».

1.57 (testo 2)

[Matera](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole, ovunque ricorrano: «che devono essere garantiti», inserire la seguente: «equamente».

1.70 (testo 2)

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettera m)» inserire le seguenti: «e nel rispetto dei principi sanciti dell'articolo 119».

Art. 2

2.7 (testo 2)

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del rispetto, da parte della Regione, nel triennio precedente, degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante».

2.30 (testo 2)

[Matera](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Pogliese](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

2.33 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le relative funzioni».*
- b) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».*

2.73 (testo 2)

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Mennuni](#), [Balboni](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa».

2.94 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».*
- 2) *al secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».*

Art. 7

7.6 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della Regione interessata, », inserire le seguenti: «anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti,».

Art. 8

8.12 (testo 2)

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'art. 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3».

Art. 9

9.9 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Lisei](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, sostituire le parole: «Ai fini della promozione» con le seguenti: «Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione»;*
- b) *alla lettera a), dopo le parole: «squilibri economici e sociali» inserire le seguenti: «, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;*
- c) *alla lettera c), dopo le parole: «conto capitale», inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità,»;*

d) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) l'individuazione e la quantificazione di tutte le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi».

Art. 10

10.12 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 1 AGOSTO 2023

95ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il **PRESIDENTE**, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) sottolinea di aver chiesto la remissione in plenaria del disegno di legge in esame al fine di esprimere alcune valutazioni su un provvedimento rilevante, che - a suo avviso - si fa carico in modo errato e parziale del problema della tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Rileva, infatti, che le misure previste risultano discriminatorie nei confronti di alcune categorie di lavoratori, come i *rider* e gli operai impiegati nei cantieri stradali, oltre a quelli impiegati a termine, che sono esclusi dalle tutele previste, pur essendo particolarmente esposti agli effetti dannosi delle ondate di calore.

Ravvisa, inoltre, una carenza di omogeneità del provvedimento, in quanto l'articolo 4 reca norme spurie rispetto all'oggetto del decreto.

Infine, pur convenendo sulla opportunità di intervenire con un provvedimento di urgenza, sarebbe opportuno prevedere una riforma organica e strutturale per affrontare gli effetti della crisi climatica, che ormai è un fenomeno costante e frequente.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore **LISEI** (Fdl) sottolinea che il provvedimento è invece segno di grande attenzione da parte del Governo alle conseguenze sui lavoratori di fenomeni atmosferici estremi, che purtroppo si manifestano con sempre maggiore frequenza. Rappresenta la difficoltà di prevedere misure omogenee, stante la estrema differenza delle situazioni lavorative: dopo questo provvedimento urgente, si potrà certamente affinare l'intervento ed estendere la tutela alle categorie che al momento sono rimaste escluse.

Nel frattempo, esprime apprezzamento per la sensibilità del Governo a fronte dei problemi dei lavoratori, rammaricandosi per la contrarietà delle opposizioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il ministro CALDEROLI, a integrazione dei pareri già espressi, ritenendo opportuno lasciare ancora accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 3, invita i presentatori a un ulteriore approfondimento sui testi che hanno contenuto simile agli emendamenti che hanno già ricevuto parere favorevole.

Altresì, propone di riformulare gli identici 2.39 e 2.40, facendo riferimento alla Conferenza Stato-Regioni, in luogo delle Regioni. Propone quindi di valutare questo nuovo testo, insieme alla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.46, di cui è già stata data lettura nella scorsa seduta.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.112, peraltro identico al 2.111, purché riformulato sostituendo la parola: «centoventi» con l'altra: «novanta», analogamente a quanto previsto dall'emendamento 2.94 (testo 2).

Subordina l'avviso favorevole sugli identici 2.67 e 2.68 a una riformulazione analoga a quella dell'emendamento 2.73 (testo 2).

Invita poi la proponente a riformulare l'emendamento 2.118, nella versione dell'emendamento 2.127, su cui il parere è favorevole.

Invita i proponenti dell'emendamento 2.69 a ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, avendo contenuto analogo all'emendamento 1.94, già ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Invita i proponenti dell'emendamento 7.10 a riformularlo nello stesso testo dell'emendamento 7.9, sopprimendo le parole da: «e aggiungere» fino alla fine.

Il parere è favorevole altresì sugli identici 9.29 e 9.30, purché riformulati come l'emendamento 9.31.

Il **PRESIDENTE** fa presente che i proponenti degli emendamenti si riservano di valutare le proposte di riformulazione del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 43, COMMA 6, DEL D-L 36/2022)

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) chiede se sia pervenuto un riscontro alla richiesta rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze, tramite una lettera del Presidente della Commissione, circa l'esigenza che siano forniti alla Commissione bilancio gli elementi necessari per l'espressione del parere sul testo dell'A.S.733, in assenza del quale non è possibile concludere l'esame di merito. Esprime preoccupazione perché, dopo un lungo periodo di inerzia, risulta che il Ministero dell'economia abbia chiesto la quantificazione degli oneri al Ministero della giustizia, con il rischio quindi di ulteriori rinvii.

Il **PRESIDENTE** si riserva di acquisire gli elementi informativi richiesti.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione

esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(764) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 542, 744, 764, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 116 e rinvio)

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) illustra il disegno di legge costituzionale n. 542, a firma del senatore Martella, recante "Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente".

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, escludendo le norme generali sull'istruzione dal novero delle materie per le quali possono essere attribuite alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

L'articolo 2 modifica l'articolo 117 della Costituzione, riportando nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie attualmente rientranti nella competenza concorrente: grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Da ultimo, vengono espunte dall'elenco delle materie di competenza concorrente anche le casse di risparmio, le casse rurali e le aziende di credito a carattere regionale. Secondo la relazione di accompagnamento, la sottrazione di queste ultime materie dal perimetro della competenza legislativa concorrente è funzionale a riportarne la titolarità in capo allo Stato, nell'ambito della più generale "tutela del risparmio" di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale n. 744 - a prima firma del senatore Giorgis - reca "Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato".

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, limitando le materie sulle quali possono essere attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a quelle rientranti nella potestà concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 e, comunque, escludendo il commercio con l'estero, la tutela e sicurezza del lavoro, l'istruzione, le professioni, la tutela della salute, i porti e aeroporti civili, l'ordinamento della comunicazione, la previdenza complementare e integrativa e il credito a carattere regionale.

Viene specificato che - per le restanti materie di potestà concorrente non toccate dalle suddette esclusioni - l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possa avere luogo mediante il trasferimento di una o più funzioni ricomprese in ciascuna di tali materie. Inoltre, si rinvia ad una legge costituzionale, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 5, 117, secondo comma, lettera m), e 119, della Costituzione, la statuizione dei presupposti, delle modalità, dei limiti e dei termini del procedimento con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, può attribuire tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si prevede, inoltre, che - con la medesima legge costituzionale - vengano stabiliti i presupposti, le modalità, i limiti e i termini con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione

interessata e gli enti locali, può revocare le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia precedentemente attribuite.

L'articolo 2 modifica l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riportando alcune materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato. Per la precisione, si tratta delle grandi reti di trasporto e di navigazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Il disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, reca "Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato".

La proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano concernere le sole materie rientranti nella competenza legislativa concorrente e nel rispetto delle specificità del territorio. La concessione di tale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è rimessa ad una legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell'interesse delle altre Regioni e dei principi di cui agli articoli 117 e 119 della Costituzione. Si prevede, poi, che la legge possa essere sottoposta a *referendum* popolare preventivo qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione, lo richiedano un quinto dei componenti di una delle due Camere o cinquecentomila elettori ovvero cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non risulta approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge promulgata ed entrata in vigore può essere comunque oggetto di un *referendum* abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

L'articolo 2 sostituisce il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, confermando il dispositivo vigente secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

In aggiunta, si prevede che la legge dello Stato possa comunque intervenire nelle materie non riservate alla competenza statale esclusiva - incluse le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia quelle suscettibili di trasferimento in base all'autonomia differenziata - qualora lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Si fa comunque divieto alla legge regionale di porsi in contrasto con l'interesse nazionale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riportando nella potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché delle professioni.

Altresì, vengono sostituite le lettere *m)*, *n)* e *o)* dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Pertanto, risultano attribuiti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie: determinazione dei livelli uniformi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute e del Servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola e università, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, ricerca scientifica e tecnologica; reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili di rilievo nazionale e interregionale; reti e ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale e interregionale dell'energia; - previdenza sociale, previdenza complementare e integrativa.

Di conseguenza, l'articolo 4 sostituisce il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ridefinendo l'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente, che diventano le seguenti: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; assistenza ed edilizia scolastica; istruzione e formazione professionale; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; assistenza e organizzazione sanitaria; assistenza sociale; alimentazione; ordinamento sportivo;

protezione civile a carattere regionale; governo del territorio; porti e aeroporti civili di rilievo regionale e locale; tributi regionali e locali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali di rilievo regionale e locale e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Resta confermato che, nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Stante la stretta connessione delle tematiche affrontate dai disegni di legge sopra illustrati, propone di procedere al relativo esame congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede di definire quanto prima i tempi e l'organizzazione della discussione sui disegni di legge costituzionale in esame, con il coinvolgimento di esperti e dei soggetti coinvolti dalla riforma.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni, affinché sia esaminata in un prossimo Ufficio di Presidenza.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ribadisce la richiesta di abbinare ai disegni di legge costituzionale in titolo anche il disegno di legge costituzionale n. 116 (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione e concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute), in quanto strettamente attinente al medesimo argomento.

Il relatore per l'A.S. 116, senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), ritiene condivisibile tale proposta.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere ragionevole la richiesta della senatrice Maiorino, propone di esaminare il disegno di legge costituzionale n. 116 congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che i relatori Della Porta e Occhiuto saranno correlatori sui disegni di legge costituzionale nn. 116, 542, 744 e 764.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(57\)](#) *ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

[\(203\)](#) *SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

[\(313\)](#) *SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

[\(367\)](#) *ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

[\(417\)](#) *Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

[\(443\)](#) *Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

[\(459\)](#) *PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

[\(490\)](#) *Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

[\(556\)](#) *Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e **[petizione n. 488 ad essi attinente](#)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), dopo aver sottolineato il valore costruttivo delle proposte del Gruppo M5S, illustra l'emendamento 4.2, con cui si prevede che il piano strategico del territorio provinciale abbia durata quadriennale, invece che triennale, al fine di favorire una pianificazione più ampia. Con l'emendamento 4.10, si attribuisce alle Province la gestione dei servizi per il lavoro e dei centri per l'impiego, considerato che attualmente quella regionale risulta carente. In tal modo, si valorizzano gli enti di area vasta e si consente una diffusione di questo servizio in modo più capillare sul territorio. Sottolinea che l'intervento normativo dovrebbe riguardare specificamente le funzioni provinciali, piuttosto che le norme elettorali degli organi di governo, poiché l'insoddisfazione dei cittadini - a suo avviso - è causata dai disservizi più che dalla impossibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) si sofferma sulla questione della rinuncia al ballottaggio, qualora un candidato riceva il 40 per cento dei consensi. Invita la maggioranza a evitare forzature su questo argomento, sia perché non è opportuno modificare le regole elettorali senza il consenso delle opposizioni, sia perché in questo modo si riduce la legittimazione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano. Tra l'altro, è possibile che la norma sia giudicata incostituzionale, come è avvenuto per le leggi elettorali n. 270 del 2005 (la cosiddetta legge Calderoli) e n. 52 del 2015 (cosiddetto *Italicum*), in quanto il premio di maggioranza del 60 per cento, pari ai tre quinti dei seggi, risulterebbe eccessivo, con effetti distorsivi sulla rappresentanza.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 4.0.1, sottoscritto da tutti gli esponenti del Partito democratico in Commissione, che introduce un articolo aggiuntivo per l'individuazione delle funzioni fondamentali delle Città metropolitane, sottolineando la necessità che gli enti territoriali ricevano adeguate risorse per l'esercizio dei compiti a essi affidati. A seguito degli eventi alluvionali registratisi recentemente nella provincia di Milano, segnala in particolare le funzioni indicate alla lettera c), con riferimento alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, nonché alle azioni di contrasto dei cambiamenti climatici e alla pianificazione di protezione civile.

Non essendovi richieste di intervento ulteriori, sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alle ore 9,30 di domani, mercoledì 2 agosto, sarà convocata una seduta delle Commissioni riunite 1a e 10a per avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. [829](#) (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di organizzazione pubblica amministrazione, sport e Giubileo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 826

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del decreto-legge dispone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel semestre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria;
- l'articolo 2 introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la

sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'esposizione alle emergenze climatiche;

- l'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà a carico delle imprese del settore energetico e del gas di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2023;

- l'articolo 4, comma 2, dispone la proroga dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023 del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale;

constatato, altresì, che il provvedimento reca disposizioni di contenuto specifico per le quali, secondo il preambolo del decreto-legge, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza risiede:

- nell'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;

- inoltre, nell'esigenza di disporre di modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge di bilancio per il 2023, nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

101ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa.

Con riferimento ai disegni di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata, acquisita la disponibilità del professor Cassese a riferire in Commissione sul lavoro del Comitato per la definizione dei LEP nella seconda metà del mese di settembre, si è convenuto di prevederne l'audizione intorno al 20 settembre. Nel frattempo, si procederà alla illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.5 (testo 2) e alla espressione dei relativi pareri.

Si è inoltre deciso di convocare in audizione, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento, i rappresentanti del Comitato promotore del disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare n. [764](#), recante modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, alle ore 14 di martedì 12 settembre.

Si è concordato altresì di concludere le audizioni previste sui disegni di legge nn. [207](#) e [549](#) (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione) alle ore 15 di martedì 12 settembre, con l'intesa che in caso di assenza sarà possibile inviare un testo scritto.

Riguardo ai disegni di legge n. [57](#) e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, si è convenuto di proseguire l'illustrazione degli emendamenti nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 6 settembre.

Con riferimento al disegno di legge n. [733](#) (Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022), si riserva di rinnovare la sollecitazione, affinché siano forniti alla Commissione bilancio gli elementi per l'espressione del parere, senza il quale non è possibile concludere l'esame in sede redigente.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. [182](#))

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) propone di esprimere, per quanto di competenza, parere

favorevole.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 3 agosto.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza fissata per le ore 12 di mercoledì 9 agosto, sono stati presentati 59 subemendamenti all'emendamento 3.5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Altresì, l'emendamento 2.106 è stato riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Si passa alla illustrazione dei subemendamenti.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/2, con il quale si esplicita che la garanzia per tutti i cittadini, ovunque risiedano, di accedere ai servizi che integrano i diritti fondamentali deve precedere l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/3, volto a precisare che sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali vi è una riserva assoluta di legge.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/6, teso a rafforzare il concetto che i LEP devono essere individuati in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Il senatore **CATALDI** (M5S), con riferimento al subemendamento 3.5 (testo 2)/6, ricorda che lo Stato deve corrispondere alle legittime aspettative di tutti i cittadini di godere delle medesime condizioni, evitando gli attuali divari territoriali.

Si sofferma quindi sul subemendamento 3.5 (testo 2)/9, che modifica la decorrenza del termine entro il quale il Governo deve adottare i decreti legislativi per la definizione dei LEP.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/10, che indica in modo dettagliato i principi e criteri direttivi sulla base dei quali dovranno essere adottati i decreti legislativi per la determinazione dei LEP.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) richiama l'attenzione sul subemendamento 3.5 (testo 2)/14, volto a rafforzare il ruolo del Parlamento nella individuazione dei LEP, attraverso la consultazione, a suo avviso indispensabile, della Commissione bicamerale per le questioni regionali sugli schemi di decreto legislativo.

Il senatore **MELONI** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/15, che prevede l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/17, con il quale si amplia a novanta giorni il termine per l'espressione del parere da parte delle Camere, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/19, che estende a quarantacinque giorni il termine entro il quale le Commissioni parlamentari competenti devono pronunciarsi sugli schemi di decreto legislativo e a venti giorni il termine entro cui possono pronunciarsi sulle eventuali osservazioni del Governo, qualora quest'ultimo non voglia conformarsi ai pareri parlamentari.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) si sofferma sul subemendamento 3.5 (testo 2)/20, che intende rafforzare il ruolo delle Camere, escludendo che il decreto possa essere comunque adottato in assenza

del parere delle Commissioni parlamentari.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/23, con il quale si esplicita che il decreto legislativo non possa essere adottato in caso di parere contrario da parte delle Commissioni competenti per materia.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/24, che estende a trenta giorni il termine entro cui le Commissioni possono pronunciarsi sulle eventuali osservazioni formulate dal Governo sui pareri parlamentari.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) richiama l'attenzione sul subemendamento 3.5 (testo 2)/26, volto a garantire che, ai fini della valutazione degli schemi di decreto legislativo, le Commissioni dispongano di tutti i necessari elementi forniti dalle pubbliche amministrazioni competenti.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/27, che indica in modo dettagliato tutte le materie per le quali devono essere determinati sul territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili.

Il ministro CALDEROLI sottolinea che il subemendamento recepisce la prima parte del lavoro del Comitato che, in via cautelativa, ha preferito qualificare comunque come LEP anche le materie su cui vi erano margini di dubbio.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/30, volto ad assicurare il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si sofferma sui subemendamenti 3.5 (testo 2)/31, con il quale si precisa che nella determinazione dei LEP non ci si può limitare a una ricognizione delle prestazioni già riconosciute, e 3.5 (testo 2)/32, volto a ribadire che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve riguardare tutte le funzioni e non solo quelle oggetto di trasferimento alle Regioni.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra i subemendamenti 3.5 (testo 2)/33 e 3.5 (testo 2)/34, che richiamano la necessità di un fondo perequativo a sostegno delle Regioni che non chiedono ulteriori forme e condizioni di autonomia e con minore capacità fiscale per abitante.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/35, con il quale si prevede che la Commissione paritetica invii una relazione sull'attuazione dei LEP alle Camere, che poi esprimono su di essa un parere.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/36, con cui si intende rafforzare il monitoraggio sull'attuazione dei LEP attraverso l'intervento di ulteriori soggetti, quali la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato e l'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/38, con cui si prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, oltre a inviare una relazione alle Camere sul monitoraggio relativo all'attuazione dei LEP, renda comunicazioni, su cui il Parlamento esprime atti di indirizzo vincolanti.

Con il subemendamento 3.5 (testo 2)/40, si amplia a quarantacinque giorni il termine entro cui la Conferenza unificata deve esprimere il parere sugli schemi di decreto per l'aggiornamento dei LEP.

Il subemendamento 3.5 (testo 2)/47 precisa la necessità di superare in ogni caso il criterio della spesa storica, che finora ha provocato gravi disuguaglianze, mentre il subemendamento 3.5 (testo 2)/54 stabilisce che, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi oneri, il trasferimento delle funzioni abbia luogo solo dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/56, che prevede l'istituzione di un fondo perequativo con la dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, individuando le relative coperture finanziarie.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/57, con cui si propone di istituire un Osservatorio nazionale, costituito dai Ministri competenti per materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali, con funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposte di modifica per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/58, che prevede il

finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I restanti subemendamenti si intendono illustrati.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, ad eccezione delle proposte 3.5 (testo 2)/19 e 3.5 (testo 2)/27, su cui il parere è favorevole.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio si è pronunciata sugli emendamenti all'articolo 1, pertanto si potrà iniziare la relativa votazione a partire dalla seduta convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 6 settembre.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ricorda che in Ufficio di Presidenza si era convenuto di procedere prima all'audizione del professor Cassese, per illustrare i lavori del CLEP.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Giorgis, osserva che non era stato precisato che l'audizione di rappresentanti del CLEP fosse da considerarsi come preconditione per l'avvio delle votazioni.

Il ministro CALDEROLI ricorda che il Comitato sta svolgendo la sua attività sulla base della legge di bilancio per il 2023 e non del disegno di legge in esame, per cui non vi è motivo di rinviare le votazioni degli emendamenti.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile che il Governo intenda affrettare l'inizio delle votazioni, in assenza di un quadro completo di tutti gli elementi informativi. Chiede formalmente che si proceda prima alla interlocuzione con il professor Cassese e si attenda la conclusione dei lavori della Commissione bilancio, evitando controproducenti forzature.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza la questione non era stata posta in questi termini, ritiene opportuno rinviare a domani mattina la decisione sulla prosecuzione dei lavori. Nel frattempo, i Capigruppo di maggioranza e opposizione potranno tentare di pervenire a una mediazione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) osserva che, in Ufficio di Presidenza, sembrava ovvio che si procedesse all'audizione del professor Cassese prima di iniziare le votazioni.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), nel concordare con i senatori Giorgis e Maiorino, ritiene sia una questione di buonsenso acquisire tutte le informazioni disponibili prima di iniziare le votazioni. A suo avviso, la maggioranza e il Governo, se intendono utilizzare il provvedimento a fini propagandistici, devono assumersi la responsabilità di questa forzatura.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), pur comprendendo la necessità del Governo di accelerare i tempi dell'esame del provvedimento, ritiene preferibile attendere di conoscere le informazioni che saranno rese dal CLEP, anche per una maggiore qualità dell'analisi del testo, che è complesso e oggetto di contrapposizioni ideologiche. Eventualmente, si potrebbe chiedere la disponibilità del professor Cassese o di un suo delegato ad anticipare l'audizione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene inutile frammentare le operazioni di voto, considerato che la Commissione bilancio si è pronunciata solo sugli emendamenti all'articolo 1 e che alla data convenuta per l'audizione mancano due settimane. Sarebbe preferibile procedere non appena il quadro degli elementi istruttori sarà completo.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la proposta di una pausa di riflessione fino a domani, valutando la possibilità di anticipare l'audizione, nell'ottica di pervenire a una soluzione condivisa. Fa notare, tuttavia, che una sospensione dei lavori della Commissione per quindici giorni sarebbe, questa sì, una forzatura.

Il ministro CALDEROLI ricorda che l'iniziale indisponibilità del professor Cassese era determinata dalla esigenza che il CLEP resti un organo tecnico e non sia piegato a valutazioni politiche. Rammenta altresì di aver concordato, in un primo momento, con il Capogruppo del PD, senatore Boccia, che in sostituzione del professor Cassese fosse audito il consigliere Di Porto. Tuttavia, il presidente del CLEP si è ora reso disponibile all'audizione, rappresentando tuttavia l'esigenza di svolgere ancora due riunioni preparatorie, oltre a una ulteriore riunione plenaria per la simulazione indicata nella documentazione fornita alla Commissione.

Considerato che il provvedimento è corposo e che la Commissione bilancio ha intanto reso il parere

sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi è ragione per non iniziare le votazioni, come peraltro prevede il Regolamento del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che finora sono state accolte tutte le richieste delle opposizioni, dal numero di audizioni svolte all'estensione dei tempi per la discussione generale e per la presentazione e illustrazione degli emendamenti. Fa presente inoltre che, secondo il Regolamento, in questa fase non sarebbero previste ulteriori audizioni. Pertanto ritiene che, se vi sono state forzature, queste sono state fatte al contrario proprio con la finalità di non mortificare il dibattito.

Invita, infine, il Ministro a interloquire con il professor Cassese per conoscere una sua eventuale disponibilità ad anticipare l'audizione.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) osserva che la richiesta di acquisire tutte le informazioni disponibili è stata avanzata dalle opposizioni anche nell'interesse della maggioranza, per un esame più consapevole del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) nota che le richieste delle opposizioni sono state accolte proprio perché ritenute utili ai fini del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 6 settembre, è posticipata alle ore 15.

Resta invece confermata la seduta antimeridiana delle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [615](#)

Art. 2

2.106 (testo 2)

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e votano».

Art. 3

3.5 (testo 2)/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», anteporre al comma 1 il seguente:

«01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.»

3.5 (testo 2)/2

[Boccia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.»

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 .

3.5 (testo 2)/3

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 .

3.5 (testo 2)/4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 1, dopo le parole: «devono essere garantiti» inserire le seguenti parole: «in modo uniforme».

3.5 (testo 2)/5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «(di seguito LEP)» aggiungere le seguenti: «e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» alle parole: «legge 30 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;*

c) *sostituire il comma 2, con il seguente: «Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»;*

d) *al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».*

3.5 (testo 2)/6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (seguito LEP)» inserire le seguenti: «in maniera paritaria».

3.5 (testo 2)/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» fino a: «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le seguenti: «è approvata una legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».*

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.5 (testo 2)/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» fino a: «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».*

3.5 (testo 2)/9

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3».

3.5 (testo 2)/10

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 1, sostituire le parole : «sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) *determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni standard, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;*

2) *determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;*

3) *indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;*

4) *assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;*

5) *fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle Regioni;*

6) *istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.»*

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti :*

«1-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina

di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.»;

b) *sopprimere il comma 10.*

3.5 (testo 2)/11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
- b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
- c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
- d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
- e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
- f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
- g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato/Regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo Stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
- h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.»

3.5 (testo 2)/12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».

3.5 (testo 2)/13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».

3.5 (testo 2)/14

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.5 (testo 2)/15

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.5 (testo 2)/16

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo la parola:

«finanziari» *inserire le seguenti*: «, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/17

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» con le seguenti : «entro novanta giorni, con parere vincolante».

3.5 (testo 2)/18

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti : «novanta giorni».

3.5 (testo 2)/19

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «trenta» con «quarantacinque» e «dieci» con «venti».

3.5 (testo 2)/20

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

3.5 (testo 2)/21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» con le seguenti : «con parere vincolante».

3.5 (testo 2)/22

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui alla presente legge» con le seguenti: «di cui al presente articolo».

3.5 (testo 2)/23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione. In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato.».

3.5 (testo 2)/24

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante.».

3.5 (testo 2)/25

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.».

3.5 (testo 2)/26

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della decisione le Commissioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.»

3.5 (testo 2)/27

[Occhiuto](#), [Gelmini](#), [Lisei](#), [Borghese](#), [Pirovano](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati nelle seguenti materie o ambiti di materie:

- Organizzazione della giustizia di pace;
- Norme generali sull'istruzione;
- Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- Tutela e sicurezza del lavoro;
- Istruzione;
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- Tutela della salute;
- Alimentazione;
- Ordinamento sportivo;
- Governo del territorio;
- Porti e aeroporti civili;
- Grandi reti di trasporto e di navigazione;
- Ordinamento della comunicazione;
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.»

3.5 (testo 2)/28

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «con legge» con le seguenti: «con i decreti legislativi di cui al comma 1».

3.5 (testo 2)/29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «in modo uniforme».

3.5 (testo 2)/30

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.»

3.5 (testo 2)/31

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.»

3.5 (testo 2)/32

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

3.5 (testo 2)/33

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

3.5 (testo 2)/34

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

3.5 (testo 2)/35

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.».

3.5 (testo 2)/36

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al monitoraggio concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla determinazione e all'aggiornamento concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

3.5 (testo 2)/37

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 6, sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «semestrale».

3.5 (testo 2)/38

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti.».

3.5 (testo 2)/39

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento.».

3.5 (testo 2)/40

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.5 (testo 2)/41

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta» e la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

3.5 (testo 2)/42

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «per il relativo parere» inserire la seguente: «vincolante».

3.5 (testo 2)/43

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.5 (testo 2)/44

[Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.5 (testo 2)/45

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati» con le seguenti: «entro novanta giorni».

3.5 (testo 2)/46

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti : «sessanta giorni».

3.5 (testo 2)/47

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando in ogni caso il superamento del criterio della spesa storica».

3.5 (testo 2)/48

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/49

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali».

3.5 (testo 2)/50

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/51

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 9 e 10.

3.5 (testo 2)/52

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 9.

3.5 (testo 2)/53

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 10.

3.5 (testo 2)/54

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al

comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a).».

3.5 (testo 2)/55

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 11, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» con le seguenti: «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.5 (testo 2)/56

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

11-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 11-quinquies.

11-quinquies. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".».

3.5 (testo 2)/57

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.5 (testo 2)/58

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.5 (testo 2)/59

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Legge sui LEP in materia di Istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.».

3.5 (testo 2)

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Gelmini](#), [Spinelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Con legge sono altresì indicate le materie o ambiti di materie che risultano riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

7. I LEP sono aggiornati periodicamente, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

10. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

1.3.2.1.5. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (ant.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

148^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che, come richiesto dai Gruppi di opposizione, nella seduta già convocata per le ore 14,15 di oggi, mercoledì 10 gennaio, riprenderà l'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 116 e connessi (*Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di autonomia regionale e riparto di competenze legislative*), con l'inizio della discussione generale congiunta.

Al riguardo, andrà disposta la disgiunzione del disegno di legge di iniziativa popolare n. 764, alla luce della relativa calendarizzazione in Assemblea, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento.

Comunica altresì che per le ore 11 di martedì 16 gennaio sarà convocata una seduta dedicata unicamente all'avvio della discussione generale congiunta sui disegni di legge costituzionale nn. 935 e 830 (*Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri*). Per consentire una ordinata organizzazione dei lavori, invita i Gruppi a comunicare, entro la fine della predetta seduta, i nominativi dei senatori che intendano intervenire nella discussione generale, al fine di rispettare il termine di conclusione del 19 gennaio, conformemente a quanto stabilito nell'Ufficio di Presidenza tenutosi lo scorso 19 dicembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

149ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ([n. 107](#))

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive con un rilievo, pubblicate in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel rinviare le considerazioni di merito alla Commissione competente per materia, esprime perplessità sul rilievo formulato dal relatore, ritenendo più ragionevole evitare rigidità nella valutazione dei singoli casi in cui concedere il collocamento fuori ruolo a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI) ritiene condivisibile il rilievo del relatore, in quanto lo schema di decreto legislativo sembra ampliare l'ambito di discrezionalità dell'organo di autogoverno della magistratura nella valutazione del collocamento fuori ruolo. Infatti, uno dei criteri direttivi della legge delega esclude la possibilità del collocamento fuori ruolo, qualora il magistrato sia assegnato ad una sede di servizio con una rilevante scoperta di organico.

Annuncia pertanto il voto favorevole, auspicando che la Commissione di merito approfondisca i profili di criticità evidenziati e connessi ad un possibile eccesso di delega.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostantive con rilievo avanzata dal relatore.

[\(974\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul decreto-legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di formulare, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che un impegno più incisivo di mediazione tra i Paesi belligeranti, per consentire una soluzione diplomatica della crisi internazionale, sarebbe coerente con la cultura

italiana, conformemente allo spirito dell'articolo 11 della Costituzione. A suo avviso, attraverso la fornitura di armi all'Ucraina, l'Italia si è lasciata coinvolgere in un conflitto che è dannoso anche per se stessa e dal quale non sembrano esserci vie d'uscita.

Anziché continuare a istigare il litigio e lo scontro tra le parti, andrebbe attivato ogni sforzo diplomatico per scongiurare l'incancrenirsi del conflitto.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) precisa che gli sforzi diplomatici sono già in atto, anche a un livello più alto di quello dei singoli Stati, essendo posto in essere da organismi internazionali e dalla stessa Unione europea. Tuttavia, non si può fare a meno di difendere l'Ucraina dall'aggressione della Russia, per consentirle di sopravvivere, e questo è l'obiettivo dell'Italia.

Ricorda, inoltre, che con il provvedimento in esame si prorogano misure già assunte in passato anche con il sostegno del Movimento 5 Stelle, peraltro senza oneri aggiuntivi, in quanto le armi fornite all'Ucraina sono già presenti nell'arsenale italiano e per l'eventuale acquisto di ulteriori armamenti si può attingere a un apposito Fondo dell'Unione europea.

Conclude, ritenendo che il provvedimento sia in linea con gli impegni internazionali assunti dall'Italia, nella speranza che si giunga quanto prima a una pace giusta.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), nel ricollegarsi alle considerazioni del senatore Cataldi, ritiene che la situazione tra Ucraina e Russia sia assimilabile non tanto a quella di due litiganti, ma al tristemente famoso massacro di Willy Monteiro Duarte da parte di più aggressori. Pertanto, l'intervento a favore dell'Ucraina va interpretato come un tentativo di impedire che l'aggressione sia portata a termine.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce la propria convinzione che si debba approfondire un maggiore impegno per avviare il dialogo tra i due Paesi.

Il [PRESIDENTE](#) concorda sulla opportunità di uno sforzo diplomatico, purché però i due interlocutori restino entrambi in vita.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel riservarsi di valutare in modo più approfondito il contenuto del decreto-legge, anche alla luce delle comunicazioni del Ministro della difesa previste per oggi in Assemblea, annuncia un voto favorevole, non ravvisandosi evidenti profili di illegittimità costituzionale.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Lisei e annuncia il voto favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(764) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 116, 542 e 744, disgiunzione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 764, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° agosto 2023.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di iscrivere d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea il disegno di legge costituzionale n.764, d'iniziativa popolare, essendo trascorso il termine di tre mesi per la conclusione dell'esame in Commissione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 74 del Regolamento.

Pertanto, dispone la disgiunzione dell'esame del disegno di legge costituzionale n.764, avvertendo che la Commissione proseguirà invece con l'esame congiunto dei disegni di legge 116, 542 e 744.

La Commissione conviene.

Ha quindi inizio la discussione generale congiunta sui disegni di legge 116, 542 e 744.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) sottolinea che il disegno di legge costituzionale n. 116, a sua prima firma, è volto a restituire la materia della tutela della salute alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Sono infatti evidenti le difficoltà causate dalla revisione del Titolo V della Costituzione, che non ha raggiunto l'obiettivo di appianare le differenze tra le Regioni e di responsabilizzarle nella erogazione dei servizi. Al contrario, soprattutto con la pandemia, tali distinzioni si sono ulteriormente acuite, come dimostra la vicenda della definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), che si protrae dal 2017. La scorsa estate si era finalmente pervenuti a definire in Conferenza Stato-Regioni le tariffe da riconoscere per tali prestazioni alle Regioni, che però non sono ancora in grado di erogarle, per cui si arriverà a un ulteriore slittamento fino al prossimo mese di aprile.

A tale situazione vanno poi aggiunti gli enormi problemi che deriverebbero in caso di attuazione dell'autonomia differenziata, come prevista dall'A.S. 615.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che, per correggere le criticità emerse dopo la modifica del Titolo V, è indispensabile una fonte di rango costituzionale. Tuttavia, la necessità di un intervento, che poteva ritenersi non prioritario rispetto alle più urgenti esigenze del Paese, si è posta nel momento in cui una parte politica della maggioranza ha deciso di attuare, con il progetto sull'autonomia differenziata, proprio quelle disposizioni degli articoli 116 e 117 della Costituzione che causano maggiori difficoltà.

In particolare, evidenzia l'inopportunità di attribuire alle singole Regioni la competenza sulle norme generali sull'istruzione e su quelle relative alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia, come sembra che anche il Governo abbia convenuto durante l'esame in sede referente del disegno di legge n. 615. Se così fosse, si potrebbe procedere nell'esame dei disegni di legge costituzionale e, soltanto una volta corrette le criticità del Titolo V, avviare le intese per l'autonomia differenziata sulla base di un rinnovato quadro costituzionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, mercoledì 10 gennaio, e per le ore 9 di domani, giovedì 11 gennaio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti, con il seguente rilievo:

- valuti la Commissione di merito l'aderenza della previsione di cui all'articolo 6, comma 3, che consente all'organo di governo autonomo di valutare la possibilità di concedere, a determinate condizioni, il collocamento fuori ruolo, con il criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 71 del 2022, che sembrerebbe escludere in ogni caso la possibilità del collocamento fuori ruolo, qualora il magistrato sia assegnato ad una sede di servizio con una rilevante copertura di organico.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, si rappresenta che la proroga in esame è dovuta al protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina;
- relativamente al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del decreto legge sono riconducibili sia alla materia della "politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato" sia alla materia della "difesa e Forze armate", rientranti nella competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *a*) e lettera *d*), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024

162ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 19,25.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 gennaio.

*Il **PRESIDENTE** ricorda che nella scorsa seduta ha avuto inizio la discussione generale congiunta.*

*Il senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) anticipa l'intenzione di intervenire, chiedendo tuttavia un rinvio a una prossima seduta.*

*Il **PRESIDENTE**, accogliendo la richiesta del senatore Tosato, rinvia il seguito della discussione generale congiunta.*

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare , approvato dalla Camera dei deputati

(211) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura

(258) Aurora FLORIDIA e altri. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(302) GIORGIS e altri. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

(354) VERDUCCI. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 787, 211, 258, 302 e 354. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 799 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 30 gennaio.

La relatrice [SPINELLI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 799, a prima firma della senatrice Naturale, che si compone di nove articoli.

L'articolo 1 reca la disciplina generale sull'esercizio del diritto di voto per coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza.

In particolare, per avvalersi della possibilità di esercitare tale diritto, il cittadino è tenuto a presentare domanda per via telematica al comune nelle cui liste risulta iscritto. Al momento dell'esercizio del voto, l'elettore dovrà presentarsi al seggio di pertinenza, rispetto al proprio domicilio, munito, oltre che del documento di identità e della tessera elettorale digitale, anche della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda e della relativa comunicazione di accettazione.

L'articolo 2 introduce la tessera elettorale digitale, consultabile dall'elettore attraverso l'applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, si prevede la realizzazione di un'apposita applicazione informatica. La definizione delle modalità tecniche dell'applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale è demandata a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 regolano, rispettivamente, le modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per le consultazioni referendarie.

L'articolo 7 prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

L'articolo 8 prevede la promozione da parte del Ministero dell'interno di campagne di informazione e comunicazione istituzionali, al fine di fornire strumenti e informazioni utili a garantire la consapevolezza dell'elettore.

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria.

Propone quindi che il provvedimento appena illustrato sia trattato congiuntamente a quelli di analogo contenuto già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), intervenendo incidentalmente, invita la maggioranza a chiarire in modo esplicito se intende concludere davvero l'*iter* del disegno di legge n. 787, che è stato approvato quasi all'unanimità alla Camera dei deputati, in tempo utile per consentire di rimuovere gli ostacoli all'esercizio del diritto di voto da parte di chi ha il domicilio lontano dalla Regione di residenza.

Il [PRESIDENTE](#) chiede chiarimenti al Governo in merito ai tempi per l'attuazione delle norme in esame. La Commissione, infatti, su sollecitazione delle opposizioni, è interessata a sapere quale sia il termine ultimo per l'approvazione definitiva in modo da consentire all'Esecutivo di attuare la delega già per la prossima tornata elettorale. Dal momento che sono state segnalate alcune incongruenze, per esempio l'applicabilità della norma alle consultazioni referendarie e alle elezioni europee, ma non a quelle politiche oltre a eventuali problemi di copertura finanziaria, se i tempi fossero ormai troppo

ristretti per consentire l'esercizio della delega entro il prossimo giugno, allora sarebbe preferibile riesaminare complessivamente la materia ed elaborare un testo più organico.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa preliminarmente di non aver posto una questione di ristrettezza di tempi, nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, ma di aver piuttosto segnalato la necessità di prevedere un meccanismo di votazione sicuro, soprattutto dopo le criticità emerse in sede di attuazione della legge n. 459 del 2001 (la cosiddetta legge Tremaglia sul voto degli italiani all'estero). Ricorda che nella seduta odierna, alla Camera dei deputati, il ministro Piantedosi ha risposto sull'argomento a una interrogazione dell'onorevole Magi, precisando che il 20 aprile è il termine ultimo per la convocazione dei comitati elettorali in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno e che quindi tale data deve valere per il completamento dell'esercizio della delega.

Sottolinea che il provvedimento non può riguardare anche le elezioni politiche, perché il sistema elettorale è troppo complesso, a differenza delle europee, che prevedono solo cinque circoscrizioni, e dei *referendum*.

Informa che sono state effettuate alcune simulazioni del meccanismo di voto, ma è necessario testarlo ulteriormente, affinché vi siano le più ampie garanzie per il diritto alla *privacy* e la segretezza del voto. Su questi aspetti sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'interno e quello della giustizia, per evitare il rischio che le operazioni di voto possano essere invalidate.

Sottolinea che la questione è molto complessa, perché non riguarda solo gli studenti, ma per esempio anche gli atleti professionisti o chi lavora sulle navi. Pertanto, apprezza la decisione della Commissione di avviare l'esame dei disegni di legge in titolo, su cui ritiene che sia anche necessario svolgere alcune audizioni. Ricorda che, già nel corso del ciclo di audizioni alla Camera dei deputati, erano stati proposti alcuni rilievi dal capo del Dipartimento per gli affari interni, il prefetto Sgaraglia, recentemente sostituito dal prefetto Palomba, che quindi sarebbe utile consultare.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) apprezza la disponibilità della maggioranza ad affrontare la questione del voto dei fuori sede, tuttavia auspica che vi sia anche un'assunzione di responsabilità politica a fronte di un testo, quello licenziato dalla Camera dei deputati addirittura nel mese di luglio 2023, che è il risultato di un emendamento della maggioranza stessa, con cui è stato completamente modificato l'originario disegno di legge a prima firma dell'onorevole Madia.

Ricorda che già il precedente Governo aveva svolto un approfondito lavoro sul tema, nominando anche una commissione tecnica, che aveva l'obiettivo di ridurre l'astensionismo e suggerire alcune soluzioni, come il voto presidiato a distanza.

È quindi paradossale che al Senato la maggioranza affossi il disegno di legge che ha predisposto e approvato nell'altro ramo del Parlamento, su cui il Partito democratico si è espresso favorevolmente, sebbene non ne condivida pienamente il merito, perché quanto meno si inizia a prevedere una soluzione al problema dell'esercizio del diritto di voto da parte dei "fuori sede".

Richiama l'attenzione sul fatto che, nel caso di mancata approvazione del disegno di legge, verrebbero meno anche le agevolazioni previste per i trasporti in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale.

Pertanto, sebbene sia legittimo che la maggioranza possa cambiare opinione, sarebbe opportuno che quanto meno lo esplicitasse, senza creare aspettative che poi restano frustrate. Del resto, il provvedimento dovrebbe interessare tutte le forze politiche, perché gli elettori all'estero o "fuori sede" non sono certamente tutti a favore del centrosinistra.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) assicura che la maggioranza non ha alcun timore dell'esito delle prossime elezioni europee. Occorre però prendere realisticamente atto che ormai i margini di tempo sono ristretti e, pur procedendo velocemente, anche a costo di rinunciare all'esercizio delle prerogative del Senato e alla salvaguardia del bicameralismo - questione su cui spesso le opposizioni sono particolarmente critiche - restano alcune criticità che potrebbero portare a una violazione dei diritti degli elettori. Del resto, si tratta di problemi che si trascinano da diciotto anni e sarebbe impensabile risolverli nei diciotto mesi previsti per l'esercizio della delega.

Ribadisce quindi l'orientamento favorevole della maggioranza, che infatti ha votato a favore del

provvedimento in prima lettura e ha favorito un rapido avvio dell'esame anche al Senato, tanto che i disegni di legge in titolo sono stati incardinati ieri ed è già in corso la discussione generale. Non si può tralasciare tuttavia che sussistono gravi questioni tecniche al fine di garantire la segretezza e la sicurezza del voto, la cui responsabilità ricade sul Ministero dell'interno. A suo avviso, quindi, al di là delle "manovre di palazzo" ipotizzate dalle opposizioni, in realtà non vi sono tempi adeguati per mettere in condizioni il Governo di esercitare la delega.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), nel precisare che il Movimento 5 Stelle, alla Camera dei deputati, ha espresso un voto di astensione assicura che, da sempre, la sua parte politica si pone come obiettivo quello di consentire il voto degli studenti fuori sede e di altre categorie di lavoratori, soprattutto con modalità più moderne.

Sottolinea che il tema è stato esaminato a lungo alla Camera dei deputati, acquisendo il parere di esperti, ma la maggioranza ha preferito cancellare il lavoro svolto precedentemente e assegnare al Governo una delega da esercitare in diciotto mesi. Pertanto, a suo avviso, vi è una precisa volontà politica di non approvare il disegno di legge n. 787 in tempo utile per le elezioni europee. Esprime quindi rammarico per l'impegno preso con gli studenti di evitare loro onerosi spostamenti per l'esercizio del voto, che invece sarà disatteso.

Nel replicare al senatore Lisei, precisa che è la maggioranza ad esercitare un bicameralismo alternato laddove lo ritenga più conveniente, in base ai provvedimenti da approvare più o meno velocemente. Ciò appare tanto più spiacevole, trattandosi di un disegno di legge che dovrebbe interessare trasversalmente tutte le forze politiche.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis e dalla senatrice Maiorino.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) tiene a precisare di aver provveduto all'incardinamento dei disegni di legge in titolo subito dopo aver ricevuto sollecitazioni a tale riguardo, cosa che invece non era avvenuta a luglio scorso né da parte della maggioranza e del Governo né da parte delle opposizioni.

Assicura pertanto che, come ricordato dal senatore Lisei, la maggioranza - o quanto meno Fratelli d'Italia - non ha alcuna volontà di ritardare l'approvazione del disegno di legge n. 787 e che, in qualità di Presidente della Commissione, farà in modo che sia licenziato prima possibile, ritenendo un valore l'esercizio del diritto di voto da parte dei giovani. Ovviamente bisognerà anche tenere conto dei tempi tecnici necessari al Governo per l'esercizio della delega, al fine di prevedere un meccanismo di voto che ne garantisca la riservatezza e la sicurezza, per non rischiare di invalidare l'esito. Sottolinea che, nell'altro ramo del Parlamento, è stata prevista una delega all'Esecutivo proprio perché non sono ancora state individuate soluzioni ai problemi tecnici sollevati dal Governo non certo in modo pretestuoso.

Ricorda che il ministro Tremaglia si era molto speso per la questione del voto degli Italiani all'estero, che con le loro rimesse economiche avevano contribuito al rilancio del Paese e che tuttora favoriscono la valorizzazione delle tradizioni e della cultura italiane, nonché del *made in Italy*. Tuttavia, non si può sottacere che quel meccanismo di voto non impedisce la commissione di brogli elettorali. A tale proposito, ricorda di aver votato a favore, nella scorsa legislatura, in occasione della deliberazione dell'Aula sulla decadenza di un parlamentare eletto all'estero a causa di irregolarità.

Ritiene quindi che, nella seduta già convocata per domani mattina, si potrebbe adottare il testo base e fissare il termine per gli emendamenti, in modo da accelerare i tempi e votare il mandato alla relatrice orientativamente entro il 18 febbraio.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nell'apprezzare la chiarezza delle considerazioni del Presidente, ritiene che si possano accelerare ancora di più i tempi, rinunciando a presentare proposte di modifica, con il solo obiettivo di tutelare gli interessi degli studenti "fuori sede" in vista delle prossime elezioni europee. È evidente, infatti, che qualsiasi correzione comporterebbe una terza lettura, che renderebbe impossibile l'approvazione in tempo utile del disegno di legge n. 787.

Pertanto, annuncia che il Partito democratico, pur avendo presentato un testo più completo e ambizioso e sebbene ritenga che il testo all'esame sia perfettibile, non intende presentare emendamenti. In assenza di proposte di modifica, si potrebbe stabilire un termine più stringente, come accaduto altre volte.

Il **PRESIDENTE** ricorda che occorre attendere anche il parere della Commissione bilancio sul testo che sarà adottato come base per il prosieguo dell'esame.

Dichiara quindi conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice **SPINELLI** (*FdI*), in sede di replica, ringrazia il Presidente per aver consentito l'accelerazione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo. Permangono tuttavia le perplessità circa le criticità segnalate dal Sottosegretario.

Il sottosegretario Wanda FERRO respinge le accuse di voler tradire gli impegni presi con i comitati e gli studenti, con i quali c'è stato un dialogo costante anche sulle criticità del meccanismo elettorale rilevate dai Ministeri dell'interno e della giustizia già in occasione del dibattito svolto alla Camera dei deputati.

Assicura che il Governo farà in modo di mantenere l'impegno assunto riguardo alle agevolazioni per i trasferimenti per recarsi a votare, soprattutto finché il provvedimento non sarà approvato definitivamente.

Per quanto riguarda il contenuto del testo, che a differenza di quello originario è circoscritto alle consultazioni referendarie e alle elezioni europee, ribadisce che le difficoltà tecniche nel caso delle politiche e delle regionali sono ancora più complesse e non è pensabile che siano superate in diciotto mesi, quando non è stato possibile farlo in diciotto anni.

Sottolinea, quindi, che l'impegno del Governo è volto alla definizione di un meccanismo di voto sicuro, trasparente e democratico nei confronti di tutte le categorie coinvolte. Auspica pertanto che anche le opposizioni intendano offrire il loro contributo costruttivo attraverso la presentazione di emendamenti.

Il **PRESIDENTE** invita la rappresentante del Governo a verificare la possibilità di recuperare eventualmente la misura sulle agevolazioni tariffarie per i trasporti, qualora il provvedimento fosse approvato in ritardo, tramite un emendamento al disegno di legge n. 997 (decreto-legge n. 7 del 2024 - Consultazioni elettorali anno 2024).

Assicura che, non appena la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere sul testo, che sarà adottato come base, si passerà alla votazione degli emendamenti o, in assenza di proposte di modifica, al conferimento del mandato alla relatrice, tenendo presente tuttavia che, qualora dalle audizioni dovessero emergere criticità insormontabili, ogni forza politica dovrà assumersi le proprie responsabilità circa l'eventuale approvazione definitiva.

Propone quindi di posticipare alle ore 9,30 la seduta già convocata per le ore 9 domani, 1° febbraio, nella quale si procederà all'adozione del testo base e alla fissazione del termine emendamenti. Propone altresì che entro domani siano presentate le richieste di audizioni, una per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta, già convocata domani, giovedì 1° febbraio 2024, alle ore 9, avrà inizio alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,30.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (ant.) del 01/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2024

163ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Esame e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento.

Fa presente che il decreto-legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 detta norme per il prolungamento delle operazioni di votazione dell'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative.

Nello specifico, il comma 1 dispone che, a esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2024 le operazioni di voto relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, a eccezione di quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.

Il comma 2 disciplina le operazioni di votazione delle consultazioni europee, prevedendo che le stesse si tengano nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Il comma 3 detta norme per il caso di abbinamento delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con un turno di elezioni amministrative o con eventuali elezioni regionali, nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie. In questo caso, si prevede lo svolgimento delle votazioni nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Ai sensi del comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976.

L'articolo 2 reca norme in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

In tal senso, il comma 1 modifica e integra la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dettata dall'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018), intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate, rispettivamente, alla revisione delle

anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della "popolazione legale".

Il comma 2 prevede l'adozione di un apposito regolamento governativo, volto a modificare le disposizioni del vigente Regolamento anagrafico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989) collegate all'esecuzione del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT.

L'articolo 3, rubricato "Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione", intende garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, evitando che sia lasciata alla mera discrezionalità delle amministrazioni provinciali, sia con riferimento al sistema elettorale applicabile agli stessi.

Nello specifico, il comma 1 dispone che il sistema elettorale applicabile a tutti i comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, sia quello previsto dagli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, (T.U.O.E.L.), per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In base a tale sistema, il consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l'elezione del sindaco si fa luogo a un turno di ballottaggio, qualora nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.

Il comma 2 introduce una riserva di legge statale in merito all'individuazione dei predetti capoluoghi, escludendo al riguardo la competenza statutaria.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui la denominazione della provincia sia costituita dal nome di più comuni, stabilendo che in tal caso il capoluogo sia individuato in ciascuno dei comuni medesimi.

Il comma 4 precisa che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Il comma 1 modifica l'articolo 51, comma 2, del T.U.O.E.L., dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. In particolare, prevede l'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti.

Il comma 2, in deroga all'articolo 71, comma 10, del T.U.O.E.L., dispone che per l'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione sia nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tenga conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

L'articolo 5 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 6 disciplina, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, l'avvio della discussione generale è rinviato ad una successiva seduta.

Il [PRESIDENTE](#), ferma restando la possibilità di intervenire nelle sedute programmate per la prossima settimana, propone fin d'ora di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 12 febbraio 2024, auspicando che, in sede di illustrazione delle proposte emendative, possa svolgersi un confronto costruttivo finalizzato ad apportare modifiche condivise.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare ,

approvato dalla Camera dei deputati

(211) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura

(258) Aurora FLORIDIA e altri. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(302) GIORGIS e altri. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

(354) VERDUCCI. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** riepiloga l'iter di esame dei provvedimenti in titolo e ricorda che occorre procedere all'adozione del testo base.

Preliminarmente, ritiene comunque opportuno consentire ai Gruppi che lo desiderino di svolgere un brevissimo ciclo di audizioni, per approfondire i dettagli di carattere tecnico dei disegni di legge, con particolare riguardo all'AS 787 approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati.

Propone quindi che i Gruppi indichino eventuali soggetti da audire, nel numero massimo di un soggetto per Gruppo, entro le ore 19 di oggi giovedì 1° febbraio.

Altresì, in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, oltreché della necessità di proseguire l'esame della ratifica del Protocollo Italia-Albania, insieme alla 3a commissione, propone che le eventuali audizioni sul disegno di legge n. 787 e abbinati si svolgano giovedì 8 febbraio alle ore 8,30, in sede di Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

La relatrice **SPINELLI (FdI)** propone, quindi, di adottare come testo base l'AS 787 approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore **GIORGIS (PD-IDP)**, nel condividere il cronoprogramma prospettato dal Presidente, ribadisce come il proprio Gruppo ritenga che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il disegno di legge n. 787 abbia subito uno stravolgimento rispetto al testo originario.

Tuttavia, nel bilanciamento tra l'approvazione di tale disegno di legge e il rischio di non addivenire ad alcun risultato, è preferibile proseguire con l'esame del disegno di legge n. 787, la cui attuale versione è comunque imputabile ad una scelta della maggioranza. Pertanto, è paradossale che proprio la maggioranza sollevi rilievi di carattere tecnico su un testo da essa stessa voluto.

In conclusione, concorda con l'adozione del disegno di legge n. 787 come testo base e fa presente che il proprio Gruppo non presenterà emendamenti e non chiederà ulteriori approfondimenti, in quanto già svolti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.

Il **PRESIDENTE**, nel prendere atto della posizione del senatore Giorgis, rivendica di avere adottato una posizione equilibrata nella modulazione dei lavori e comunque di non poter prevaricare volontà di approfondimento eventualmente manifestate da alcuni Gruppi.

Il senatore **LISEI (FdI)**, a titolo personale, manifesta la propria difficoltà a comprendere le ricadute applicative del disegno di legge e si riserva di approfondire le criticità di ordine tecnico, anche alla luce del dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati.

Ritiene altresì che non possa certo imputarsi alla presidenza una dilatazione dei tempi. Peraltro, a suo personale avviso, i tempi di esame sono forse compressi, e non certo dilatati.

La sottosegretaria FERRO, nel rimettersi alle valutazioni della Commissione, anche ai fini dell'adozione del testo base, rileva come eventuali approfondimenti tecnici per superare possibili criticità costituiscano comunque un passaggio utile, per addivenire all'elaborazione di una buona legge.

Il senatore **MAGNI (Misto-AVS)** concorda con le argomentazioni svolte dal senatore Giorgis,

ritenendo che, giunti in questa fase, sia opportuno consentire l'esercizio della delega in tempo utile per le prossime elezioni europee.

Quindi, nel concordare con i tempi di esame prospettati dalla presidenza, fa presente che il proprio Gruppo non presenterà emendamenti rispetto all'AS 787.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal senatore Lisei, ritiene che, in questa fase, gli approfondimenti di ordine tecnico non potranno portare ad una disamina esaustiva, in quanto l'opzione della delega legislativa è tale per cui i profili di ordine tecnico riguarderanno la stesura dei decreti delegati, sui quali, tra l'altro, è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. D'altra parte, la legge delega non può che recare soltanto i principi e i criteri direttivi.

In conclusione, concorda con la tabella di marcia prospettata dalla presidenza.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo rispetto alla proposta della relatrice sull'adozione del testo base.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta della relatrice Spinelli di adottare l'AS 787 come testo base per il seguito dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 12 febbraio 2024.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi sono richieste di intervento nella discussione generale congiunta sui disegni di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione generale congiunta è quindi rinviato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI TEMPI DI PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo un aggiornamento sullo stato di esame del disegno di legge governativo di riforma organica del Testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

La sottosegretaria FERRO ricorda che il disegno di legge in questione è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri all'inizio dello scorso mese di agosto.

Fa presente che il Governo sta lavorando alacremente per definire il testo, anche attraverso interlocuzioni tra le amministrazioni competenti - ossia il Ministero dell'interno e il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - con le organizzazioni di rappresentanza degli enti locali quali Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Upi (Unione delle Province d'Italia). Altresì, sono in corso confronti con il Ministero dell'economia e delle finanze per i relativi profili di competenza.

Auspica che, nell'arco di un mese, il disegno di legge possa essere presentato nella versione definitiva al Parlamento, per il relativo esame.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) esprime soddisfazione per le rassicurazioni della rappresentante del Governo, auspicando che il disegno di legge di riforma degli enti locali costituisca la sede per

disciplinare anche i limiti tra la sfera della responsabilità politica e quella della responsabilità amministrativa.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (ant.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

164ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º febbraio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) ritiene inopportuna l'abolizione del limite di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti, in quanto proprio nei centri più piccoli si determina una sorta di fidelizzazione tra la popolazione e l'eletto, che potrebbe prescindere dalla sua effettiva capacità amministrativa. A suo avviso, piuttosto che accrescere i poteri del sindaco, sarebbe preferibile rafforzare le assemblee elettive, quindi i consigli comunali e regionali fino al Parlamento, che rappresentano il fulcro della democrazia, anche per contrastare la diminuzione della partecipazione alla vita politica.

Non concorda neanche sull'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti aventi tra 5.001 e 15.000 abitanti, perché vi è il rischio di una ulteriore estensione anche ai Comuni con più di 15.000 abitanti, come dimostra la lettera inviata in tal senso da parte di 730 sindaci. È facile immaginare che anche i presidenti delle Regioni potrebbero poi avanzare le medesime istanze. A suo avviso, questo sarebbe un tragico errore, in quanto già si verifica una concentrazione del potere nelle mani di una sola persona a causa dell'elezione diretta.

Sarebbe allora opportuno quanto meno disgiungere l'elezione del vertice da quella delle assemblee, come negli Stati Uniti dove l'elezione del Presidente è sganciata da quella dei parlamentari.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) precisa che la sua contrarietà al provvedimento è motivata non da ragioni ideologiche, ma dalla necessità di consentire a tutti i cittadini di partecipare alla vita politica.

Osserva, infatti, che nei piccoli centri il sindaco gode sicuramente di una posizione di privilegio nei confronti di un futuro concorrente, in quanto può utilizzare i beni pubblici e avere a disposizione disponibilità economiche per realizzare iniziative ed eventi spesso strumentalmente collegati alle attività amministrative, e quindi ne riceve un indubbio vantaggio competitivo.

Ritiene pertanto opportuno non sopprimere il limite dei mandati, per favorire l'alternanza democratica mantenendo la parità nelle condizioni di partenza.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) sottolinea che la crisi della rappresentanza democratica in realtà dura da tempo, anche se ovviamente bisogna continuare a tentare di risolverne le cause.

È indubbio tuttavia che, nei piccoli centri o nelle aree montane, dove si fatica a creare anche una sola lista per la scarsità di candidati, il provvedimento in esame può favorire il mantenimento della continuità nella gestione amministrativa.

Pertanto, si esprime a favore dell'eliminazione del limite di mandati per i Comuni sotto i 15.000 abitanti, con la disponibilità ad estendere la misura anche alle città più grandi.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), in quanto sindaco di un piccolo Comune, conferma la difficoltà a individuare persone disponibili a candidarsi. A suo avviso, l'eventuale fidelizzazione tra l'elettorato e il sindaco dimostra in realtà che la gestione amministrativa è stata efficiente, altrimenti il primo cittadino non sarebbe rieletto.

Peraltro, occorre tenere presente che tali problemi non si riscontrano per i centri più grandi, quindi esprime un orientamento favorevole alla possibile eliminazione del limite di mandato anche per i Comuni che hanno una consistenza demografica tra 5.000 e 15.000 abitanti.

Non essendoci ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

In qualità di relatore, il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) interviene in replica, concordando con le considerazioni del senatore Della Porta. Se anche l'ampliamento del numero dei mandati per i Comuni di medie dimensioni potrebbe dare adito a qualche dubbio, non si può non riconoscere che nei piccoli centri vi è una difficoltà concreta a reclutare personale politico.

Poiché il provvedimento tenta di individuare una soluzione equilibrata tra esigenze differenti, esprime una valutazione positiva, pur ipotizzando che sarebbe stato possibile applicare la norma solo ai Comuni con non più di 3.000 abitanti.

Condivide altresì le considerazioni del senatore Magni sulla inopportunità di estendere la previsione anche ai Comuni più grandi e alle metropoli.

Il sottosegretario [Wanda FERRO](#) sottolinea che, dai dati a disposizione del Ministero dell'interno, emerge chiaramente la difficoltà di individuare candidati alla carica di sindaco, soprattutto nei piccoli centri, dove tra l'altro vi è il rischio che si tenti di aggirare la norma facendo candidare una persona di fiducia del sindaco uscente, per consentirgli di continuare a governare indirettamente.

Sottolinea che la norma da applicare ai Comuni che hanno da 5.001 a 15.000 abitanti è stata concordata con l'ANCI, che aveva più volte sollecitato un intervento per risolvere le difficoltà che si presentano soprattutto nei casi in cui c'è una sola lista.

Tale misura non costituisce una limitazione per la democrazia, che a suo avviso consiste nella possibilità per l'elettore di compiere una scelta libera e consapevole, premiando il bravo amministratore, al di là di logiche di fidelizzazione basate sul mero principio del "*do ut des*".

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sull'applicazione della norma nel caso specifico della città di Urbino, che ha lo *status* di capoluogo di provincia, insieme a Pesaro, e tuttavia ha meno di 15.000 abitanti. Dal testo in esame, non risulta chiaro quale criterio sia prevalente, nell'eventuale applicazione del limite dei due mandati, se la consistenza demografica o lo *status* di capoluogo di provincia.

Il sottosegretario Wanda FERRO si riserva di effettuare un approfondimento.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, ritiene opportuna la presentazione di un emendamento per chiarire che lo *status* dell'ente prevale sul criterio demografico, al fine dell'applicazione del limite dei due mandati, per evitare di prevedere un'ulteriore eccezione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) preannuncia che presenterà un emendamento in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 935 E CONNESSI (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che il Governo ha presentato 4 emendamenti che sono stati già inviati ai Gruppi e che saranno pubblicati, insieme alle ulteriori proposte di modifica d'iniziativa parlamentare, in una prossima seduta. Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli

emendamenti del Governo alle ore 10 di domani, mercoledì 7 febbraio.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio.)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime un orientamento contrario sui disegni di legge costituzionale in esame, censurando l'atteggiamento di quella parte politica che, dopo aver introdotto nel 2001 la riforma del Titolo V, ha cambiato radicalmente opinione proprio quando finalmente il centrodestra si appresta ad attuare l'autonomia differenziata.

Rileva che, nell'ambito delle 23 materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le Regioni possono richiedere l'attribuzione della competenza solo per determinate funzioni, come previsto dal disegno di legge n. 615 sull'autonomia differenziata, nel quale sono anche stati inseriti alcuni correttivi a tutela dell'unità nazionale. Tale possibilità, invece, verrebbe meno con i disegni di legge costituzionale in esame.

Pertanto, ritiene inopportuna la modifica proposta, considerando l'autonomia un valore e un'opportunità e non un fattore di disgregazione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) apprezza le modifiche proposte dai disegni di legge costituzionale in esame, che non sono affatto contrari alla regionalizzazione delle competenze, purché sia tutelata l'unità nazionale e definita meglio la ripartizione delle materie a legislazione concorrente, che ha creato nel tempo molte difficoltà e disfunzioni.

Rileva che sarebbe stato opportuno esaminare i disegni di legge costituzionale in titolo prima del disegno di legge n. 615, eventualmente approfittando della calendarizzazione in Aula del disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, sul medesimo argomento. Infatti, se queste modifiche venissero approvate, se ne dovrà tenere conto in sede di approvazione definitiva del disegno di legge n. 615.

Non essendovi ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), nel rinunciare a intervenire in replica, propone di adottare il disegno di legge n. 744, a prima firma del senatore Giorgis, quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Anche il rappresentante del GOVERNO rinuncia a intervenire in replica.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare alle ore 14 di giovedì 15 febbraio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 744, adottato quale testo base dalla Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 188 (nott.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

188ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di giovedì 15 febbraio, sono stati presentati nove emendamenti riferiti al disegno di legge n. 744, adottato quale testo base, pubblicati in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, gli emendamenti sono dati per illustrati.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*), anche a nome del correlatore Occhiuto, con riferimento all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1 e 1.2 e contrario sull'emendamento 1.3. Riguardo all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2 e contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parre conforme a quello del relatore.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e

degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta pomeridiana del 12 marzo, e propone di esprimere parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 935 sul premierato alla seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 14 marzo. Si potrebbe poi proseguire i lavori fino alle ore 13,30 di domani ed eventualmente riprenderli nel pomeriggio. In alternativa, si dovrebbe riprendere le votazioni adesso e andare avanti fino alle ore 23,30 circa.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene inaccettabile la proposta di proseguire le votazioni degli emendamenti sul premierato questa sera, considerato che l'attività in Commissione è iniziata questa mattina alle ore 8,30 e che la seduta di Assemblea ha visto impegnati i senatori della Commissione sull'AS [997](#). Ritiene che una riforma costituzionale meriti un'attenzione più accurata.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) fa presente che domani alle ore 13,30 è prevista la seduta della Commissione antimafia.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che le due ore di lavoro che eventualmente si dovrebbero svolgere stasera potrebbero essere recuperate nel corso della prossima settimana. Dopo 13 ore di lavoro ininterrotto, infatti, sarebbe preferibile proseguire domani mattina, posticipando l'orario di inizio della seduta alle ore 9,30.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene preferibile proseguire i lavori stasera, piuttosto che riprenderli domani pomeriggio.

Il ministro ALBERTI CASELLATI precisa che non si sta effettuando una forzatura dei lavori della Commissione, se si considera che l'Assemblea Costituente elaborò il testo dei 139 articoli della Costituzione in un anno e mezzo circa. Sottolinea che il disegno di legge costituzionale in esame interviene solo su quattro articoli, eppure, dopo quasi quattro mesi, non sono stati votati neanche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2. Esprime inoltre la propria delusione per l'atteggiamento *destruens* delle opposizioni, che non sembrano comprendere l'importanza della riforma in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, se si convenisse sull'obiettivo di completare entro le ore 13 di domani le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si potrebbero riprendere i lavori direttamente domani mattina alle ore 9,30.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene condivisibile questo programma dei lavori, facendo tuttavia presente che l'opposizione non sta attuando una condotta ostruzionistica, in quanto non interviene su tutti gli emendamenti. Rileva, inoltre, che non si può non tener conto sia del prolungamento della seduta odierna dell'Assemblea sul decreto-legge n. 7 del 2024 (AS [997](#)), ossia di un provvedimento di iniziativa governativa.

Ritiene che il paragone con i lavori dell'Assemblea Costituente non sia accoglibile, considerato che la quasi totalità degli auditi ha rilevato criticità nel progetto di riforma in esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di riprendere l'esame del disegno di legge costituzionale n. 935 domani, giovedì 14 marzo, posticipando la relativa seduta alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 14 marzo, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1020

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), l'opportunità di chiarire quali siano gli atti di indirizzo parlamentare cui la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 fa riferimento.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [744](#)

Art. 1

1.1

[Pirovano](#), [Lisei](#), [Ternullo](#), [Borghese](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Durnwalder](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Gelmini](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche all'articolo 116 della Costituzione)

1. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Possono essere attribuite ad altre Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione limitatamente alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, con esclusione del commercio con l'estero. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata"».

Art. 2

2.1

[Lisei](#), [Ternullo](#), [Pirovano](#), [Borghese](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Durnwalder](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Gelmini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

"*n*) principi, norme e obiettivi generali in materia di istruzione";

b) al secondo comma, dopo la lettera *s*) sono aggiunte le seguenti:

"*s-bis*) tutela della salute;

s-ter) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-quater) ordinamento della comunicazione;

s-quinquies) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

s-sexies) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";

c) al terzo comma, la parola: "istruzione" è sostituita dalle seguenti: "accesso all'istruzione e diritto allo studio", le parole: "tutela della salute" sono sostituite dalle seguenti:

"organizzazione e gestione dei servizi sanitari" e le parole: "grandi reti di trasporto e di

navigazione", "ordinamento della comunicazione", "produzione, trasporto e distribuzione

nazionale dell'energia" e "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" sono soppresse».

2.4

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Naturale](#), [Pirondini](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), capoverso «*s-bis*», premettere la seguente lettera:

«*s.1*) tutela della salute»;

b) alla lettera *b*), prima delle parole: "«grandi reti di trasporto e di navigazione»" inserire le seguenti: "«tutela della salute»".

2.5

[Turco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a*), sopprimere la lettera: "*s-quater*)";

2) alla lettera *b*), sopprimere le parole: "e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»".

2.0.1

[Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 193 (pom.) del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024

193ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 18,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** pone congiuntamente in votazione i subemendamenti 3.2000/78 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile) e 3.2000/79, sostanzialmente identici, che la Commissione respinge.

Si passa quindi alla votazione congiunta dei subemendamenti 3.2000/80 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/81 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/85 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/86 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/97 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/98 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/101 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/103 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/82, 3.2000/83, 3.2000/84, 3.2000/87, 3.2000/88, 3.2000/99, 3.2000/100 e 3.2000/104, sostanzialmente identici.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), il quale pone in

evidenza la finalità di rendere compatibile la legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri con la forma di governo parlamentare. In particolare, viene prevista la possibilità di rafforzare il Presidente del Consiglio nell'ambito del Governo per mezzo dell'elezione da parte delle Camere. A tale riguardo, è auspicabile che le forze di maggioranza definiscano ed esprimano la loro posizione. Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ravvisa nella soluzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio la sussistenza di rischi per il pluralismo e la tenuta dell'assetto istituzionale democratico. Alla luce delle esperienze storiche, la scelta sostenuta dalla maggioranza può essere considerata una risposta al bisogno di sicurezza della società. La conseguenza dell'assetto così delineato comporta tuttavia, in primo luogo, lo svuotamento delle potestà parlamentari. Dichiaro quindi il voto favorevole sulle proposte emendative in votazione.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti posti in votazione.

Sono quindi posti congiuntamente in votazione, in considerazione della sostanziale identità, i subemendamenti 3.2000/89 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/90 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/93 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/95 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/105 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/106 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/109 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/110 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/91, 3.2000/92, 3.2000/94, 3.2000/96, 3.2000/107, 3.2000/108, 3.2000/111 e 3.2000/112.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) rileva che le proposte emendative in votazione prevedono l'espressione della fiducia parlamentare nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base della necessità di evitare che vengano a determinarsi gravi squilibri nel sistema istituzionale. L'elezione diretta del capo di Governo è del resto esclusa dalla generalità dei sistemi parlamentari, perché comporterebbe scompensi nella ripartizione dei poteri. La riforma sostenuta dalla maggioranza determinerebbe in particolare un netto indebolimento del Parlamento, peraltro già in atto da tempo, ma anche del Presidente della Repubblica, le cui prerogative costituzionali sono state finora salvaguardate. Preannuncia pertanto il voto favorevole.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti posti in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) pone congiuntamente in votazione i subemendamenti 3.2000/113 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/114 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/117 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/118 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/115, 3.2000/116, 3.2000/119 e 3.2000/120, sostanzialmente identici.

Ha la parola per dichiarazione di voto favorevole il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), il quale avverte nella scelta dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio un'operazione di manipolazione del linguaggio tesa a rassicurare i cittadini, mentre, nella sostanza, il vertice del Governo disporrà di fatto della potestà legislativa, nonché della potestà di cambiare a suo arbitrio l'indirizzo politico. Ne conseguirebbe un ulteriore abbassamento del livello di partecipazione democratica.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che la previsione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio è inutile ai fini dell'innalzamento della partecipazione alla vita democratica, che richiede piuttosto il rafforzamento del sistema parlamentare. Lo strumento dell'elezione diretta preoccupa ulteriormente in ragione della mancanza di un adeguato sistema di contrappesi, contemplato da numerosi sistemi democratici, anche di stampo presidenziale.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) rileva che la votazione sulla fiducia a maggioranza assoluta di ciascun ramo del Parlamento con votazioni separate rappresenta un correttivo agli squilibri che la proposta del Governo comporta. L'elezione contestuale a suffragio universale e diretto del Parlamento e del Presidente del Consiglio dei ministri renderebbe infatti, per quest'ultimo, superflua la dialettica con le Camere, con conseguente detrimento della qualità democratica del sistema. Dichiaro quindi intenzione di voto favorevole.

Poste infine in votazione, le summenzionate proposte emendative risultano respinte.

Si passa alla votazione congiunta dei subemendamenti, sostanzialmente identici, 3.2000/121 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/122 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/102 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/125 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/126 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/143 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/144 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/145, 3.2000/146, 3.2000/147, 3.2000/123, 3.2000/124, 3.2000/127, 3.2000/128, 3.2000/129 e 3.2000/130. Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) specifica che, come fatto presente nel corso delle audizioni, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, oltre a determinare l'abbandono della forma di governo parlamentare è incompatibile con il modello di democrazia delineato nella prima parte della Costituzione, particolarmente dagli articoli 1, 2 e 3. Questi pongono infatti le istituzioni al servizio dei diritti dei cittadini e configurano un modello istituzionale e sociale basato sul pluralismo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto favorevole, coglie nella prospettiva riforma costituzionale, indipendentemente dall'effettiva volontà dei proponenti, il rischio dell'instaurarsi di un sistema plebiscitario, specialmente in una fase di crisi generale delle democrazie occidentali.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti posti in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione congiunta, in quanto sostanzialmente identici, i subemendamenti 3.2000/131 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/132 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/135 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/137 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/133, 3.2000/134, 3.2000/136, 3.2000/138, 3.2000/148 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/149 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/152 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/153 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/150, 3.2000/151, 3.2000/154 e 3.2000/155.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole, pone in evidenza il carattere fuorviante della rappresentazione della riforma costituzionale offerta dalla maggioranza. L'elezione popolare del Presidente del Consiglio si inserisce in un contesto normativo che prevede la possibilità della nomina di soggetti non eletti direttamente, anche in conseguenza di un voto di sfiducia e della formazione di una maggioranza parlamentare alternativa, frutto di operazioni trasformistiche.

Ha la parola per dichiarazione di voto favorevole il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), che rileva a sua volta la possibilità che il Presidente del Consiglio assuma la carica in assenza di mandato popolare e in conseguenza di un cambiamento della maggioranza parlamentare. Ne deriva l'inadeguatezza della riforma proposta in ordine alla dichiarata finalità di evitare la formazione di futuri governi tecnici, non legittimati dal voto dell'elettorato. Nel rivendicare poi di non aver mai votato la fiducia a governi tecnici, reputa assurdo proibirne la formazione attraverso una riforma costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) rimarca l'anomalia costituita dai governi tecnici, non formati sulla base delle indicazioni fornite dal suffragio popolare. Il ricorso reiterato di formazioni ministeriali di questa natura ha tra l'altro avuto la conseguenza di ridurre la partecipazione al voto, sia dopo l'esperienza del governo Monti che dopo quella del governo Draghi.

Posti infine in votazione, i summenzionati subemendamenti risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione congiunta i subemendamenti 3.2000/139 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/140 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/141, 3.2000/142, 3.2000/156 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/157 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/158 e 3.2000/159, sostanzialmente identici.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), facendo riferimento all'articolo 4 del disegno di legge n. 935, anche nella versione modificata dall'emendamento 4.2000 del Governo, constata la possibilità della nomina di un Presidente del Consiglio non eletto direttamente, in conseguenza di un voto di sfiducia al

precedente Esecutivo, nonché della formazione di una maggioranza diversa. Pertanto, la riforma prospettata non fornisce adeguate garanzie in ordine alla stabilità governativa. Preannuncia pertanto l'espressione del voto favorevole.

Le proposte emendative poste in votazione sono quindi respinte dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara l'inammissibilità del subemendamento 3.2000/160, in ragione della mancanza di una reale portata modificativa, conformemente all'articolo 100, comma 8, del Regolamento, e del contrasto con l'articolo 60 della Costituzione sulla durata quinquennale della legislatura.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i successivi interventi in dichiarazione di voto potranno svolgersi su entrambi i subemendamenti 3.2000/161 e 3.2000/162, di contenuto affine, che saranno comunque oggetto di votazioni distinte.

Preannuncia il voto favorevole il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), il quale richiama l'infondatezza della motivazione, impiegata a giustificazione del sostegno alla riforma costituzionale, relativa alla necessità di evitare la formazione di nuovi governi tecnici, sostenuti da larghe maggioranze parlamentari.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che il rilevato sentire popolare, negativo nei confronti dei governi di larghe intese, dovrebbe comportare un ritorno alla centralità della politica professionale e della centralità dei partiti, per mezzo del recupero dei necessari presidi istituzionali.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) osserva che i rilievi formulati corroborano piuttosto l'orientamento a favore dell'elezione simultanea del Parlamento e del Presidente del Consiglio. La possibilità di un avvicendamento alla guida del Governo postula inoltre la competenza, in capo al Presidente del Consiglio eletto, di verificare la garanzia di continuità, rispetto alle iniziali linee programmatiche, del Presidente del Consiglio subentrante.

È quindi posto in votazione il subemendamento 3.2000/161, che risulta respinto.

Successivamente, la Commissione respinge il subemendamento 3.2000/162.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(Seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver rammentato i pareri dei relatori e del Governo precedentemente espressi sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo n. 744, adottato quale testo base, avverte che si procederà alla votazione congiunta degli emendamenti identici 1.1 e 1.2, soppressivi dell'articolo 1.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) rileva che l'eventuale soppressione degli articoli di cui consta il disegno di legge in esame sarebbe sintomatica della mancanza della disponibilità della maggioranza di consentire lo svolgimento del dibattito in Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) rileva la legittimità degli emendamenti soppressivi, che possono essere senz'altro approvati dalla Commissione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva la possibilità di un ritiro delle proposte soppressive, volto a consentire comunque la discussione in Assemblea, attraverso il conferimento di un mandato ai relatori

a riferire in senso contrario.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime la propria contrarietà rispetto alla possibilità di un ritiro degli emendamenti, rammentando che la medesima materia del disegno di legge in titolo è stata già oggetto di trattazione da parte dell'Assemblea, relativamente al disegno di legge di iniziativa popolare di riforma del Titolo V della Costituzione (A.S. [764](#)).

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi in votazione congiunta gli emendamenti identici 1.1. e 1.2.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) specifica che il disegno di legge in titolo è finalizzato a porre rimedio a incongruenze del vigente testo costituzionale generalmente riconosciute. Fa presente, a tale proposito, l'opportunità di superare la competenza legislativa concorrente su materie quali la produzione energetica e l'istruzione. Ribadisce infine il proprio giudizio fortemente negativo sull'atteggiamento della maggioranza volto a precludere la possibilità che il disegno di legge possa essere discusso in Assemblea.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) esprime rammarico nei confronti della possibilità che venga posto fine all'*iter* di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare. Sussiste peraltro l'opportunità di una revisione dell'assetto delle competenze regionali, per esempio sulla base delle evidenti disparità nei livelli delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nelle diverse Regioni, benché il diritto universale alla salute sia previsto dalla Costituzione.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) fa presente che, come già ricordato, la materia è già stata oggetto di confronto in Assemblea in occasione dell'esame dell'A.S. [764](#) e che la trattazione in Commissione non ha peraltro minore dignità. Preannuncia infine il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, sono quindi posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

La Commissione approva. Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.3.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 2.1 e 2.2 soppressivi dell'articolo 2.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, ribadendo la necessità di una seria revisione della competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni, che non può includere materie di interesse strategico nazionale. Al riguardo, esprime stupore per la mancanza di attenzione da parte di una forza politica - come Fratelli d'Italia - che si dichiara molto sensibile al tema dell'unità nazionale.

Messi congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.1 e 2.2 sono approvati.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che - essendo stati soppressi tutti gli articoli di cui si compone il disegno di legge - la Commissione non proseguirà con l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,30.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.